

PREFETTURA DI

PEC:

OGGETTO: Accesso agli atti concernente un esposto relativo alla revoca di una prestazione di invalidità

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte della Prefettura di con riferimento alla questione di seguito narrata.

La Prefettura riceveva un esposto da parte di un cittadino relativo all'operato della Direzione Provinciale di dell'Istituto Nazionale di Previdenziale Sociale - INPS, in relazione alla revoca della prestazione dell'assegno ordinario di invalidità, operata nei propri confronti.

Sulla base delle predette contestazioni la Prefettura richiedeva notizie all'INPS di che, nella persona del responsabile dell'Ufficio Medico Legale, precisava le motivazioni giuridiche e di fatto sottese al provvedimento di revoca adottato, evidenziando - tra l'altro - che il precedente responsabile dell'Ufficio Medico Legale, ormai in quiescenza, aveva effettuato telefonate di protesta per l'avvenuta revoca della prestazione operata nei confronti del cittadino esponente, essendo venuto a conoscenza dei fatti.

La documentazione contenente tale riscontro e connesse dichiarazioni del Responsabile veniva ostesa all'originario esponente che ne aveva *medio tempore* fatto richiesta alla Prefettura.

Successivamente perveniva alla Prefettura altra istanza d'accesso da parte del menzionato ex responsabile dell'Ufficio Medico Legale il quale chiedeva: copia dell'iniziale esposto, copia della risposta fornita dall'attuale responsabile medico legale dell'Inps, nonché di ogni altro documento e comunicazione relativi al diniego di rinnovo del trattamento assistenziale per invalidità. Motivava l'istanza con riferimento alla circostanza che nei documenti richiesti si fa riferimento alla pregressa attività professionale dello stesso, nella valutazione medico legale di propria responsabilità.

L'attuale responsabile dell'Ufficio Medico Legale, interpellato in qualità di controinteressato all'accesso, si opponeva allo stesso contestando la legittimazione ad accedere del richiedente evidenziando, altresì, il carattere riservato della documentazione richiesta, coperta da segreto

professionale d'ufficio e al cui accesso il richiedente non avrebbe alcun titolo in quanto ormai in quiescenza.

La Prefettura chiede pertanto alla Commissione un parere in merito alla accessibilità di tali atti in particolare sotto il profilo della necessità di tutela della riservatezza.

Sulla richiesta di parere così ricevuta la Commissione osserva quanto segue.

Come correttamente evidenziato dall'attuale responsabile dell'Ufficio Medico Legale si rileva la terzietà dell'ex responsabile dell'Ufficio Medico Legale al procedimento di revoca della prestazione nei confronti del cittadino esponente. Conseguentemente non si ravvisa la titolarità di un interesse legittimante, ex art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90, ad accedere alla intera documentazione richiesta articolata nei tre punti dell'istanza.

La sussistenza di un interesse qualificato all'accesso in capo al richiedente si rinviene infatti solo con riferimento a quello/i stralcio/i di documentazione in cui si menziona specificamente la personale figura dell'istante - ex responsabile dell'Ufficio Medico Legale - o si fa riferimento al suo operato.

In tale senso è il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Ricorrente: s.n.c.

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La dis.n.c., depositaria - custode autorizzata ai sensi del DPR 571/1982 articolo 8 comma 2 - notificava alla Prefettura di un atto di messa in mora per il pagamento del corrispettivo per il servizio di deposito e custodia giudiziale dei veicoli a tutt'oggi ivi giacenti. Contestualmente, e quindi in data, avanzava formale richiesta di accesso agli atti chiedendo in particolare di *“prendere visione ed estrarre copia di ciascun documento relativo a tutti i veicoli giacenti nel deposito compreso l'eventuale provvedimento inoppugnabile di confisca e/o altro provvedimento amministrativo definitivo e/o non definitivo inerenti ai veicoli suindicati nonché la relativa relata di notifica eseguita sia nei confronti dei proprietari dei veicoli che dell'Agenzia del Demanio e degli stessi custodi depositari?”*. Motivava l'istanza evidenziando la finalità difensiva della documentazione richiesta con la precisazione della necessità di accertare il momento in cui è divenuto esigibile il credito vantato dalla istante nei confronti della prefettura di, Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla richiesta presentata l'istante, per il tramite degli avvocati e del Foro di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi e per gli dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumendo le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto vantando la richiedente un interesse qualificato all'accesso richiesto nonché trattandosi di un caso di accesso difensivo ex art. 24 comma 7 della Legge 241/'90, con riferimento al quale la richiedente ha compiutamente indicato la strumentalità della documentazione richiesta rispetto all'interesse a tutela del quale agisce. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La di, depositario - custode autorizzato ai sensi del DPR 571/1982 articolo 8 comma 2 - notificava alla Prefettura di un atto di messa in mora per il pagamento del corrispettivo per il servizio di deposito e custodia giudiziale dei veicoli a tutt'oggi ivi giacenti. Contestualmente, e quindi in data, avanzava formale richiesta di accesso agli atti chiedendo in particolare di *“prendere visione ed estrarre copia di ciascun documento relativo a tutti i veicoli giacenti nel deposito compreso l'eventuale provvedimento inoppugnabile di confisca e/o altro provvedimento amministrativo definitivo e/o non definitivo inerenti ai veicoli suindicati nonché la relativa relata di notifica eseguita sia nei confronti dei proprietari dei veicoli che dell'Agenzia del Demanio e degli stessi custodi depositari”*. Motivava l'istanza evidenziando la finalità difensiva della documentazione richiesta con la precisazione della necessità di accertare il momento in cui è divenuto esigibile il credito vantato dalla istante nei confronti della prefettura di

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata l'istante, per il tramite degli avvocati e del Foro di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi e per gli dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumendo le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto vantando la richiedente un interesse qualificato all'accesso richiesto nonché trattandosi di un caso di accesso difensivo ex art. 24 comma 7 della Legge 241/'90, con riferimento al quale la richiedente ha compiutamente indicato la strumentalità della documentazione richiesta rispetto all'interesse a tutela del quale agisce. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico presso il

FATTO

La sig.ra, docente trasferita d'ufficio alla "....." - Scuola a, in data, aveva presentato all' Ufficio Scolastico di - presso il Consolato nel - richiesta formale divisione/estrazione di copia della seguente documentazione:

1. richiesta prodotta e inviata dalla Scuola Paritaria "....." al Consolato di e all'Ufficio Scolastico di di un docente da impegnare a partire dal/.....;
2. relazione della Scuola "....." a sostegno della richiesta di cui al punto 1;
3. richiesta dell'Ufficio Scolastico di all'Ufficio - del del docente di cui al punto 1 e relativa relazione allegata;
4. comunicazione ufficiale da parte della Scuola "....." relativamente alla rinuncia all'insegnante ad essa assegnato a partire dall' a.s./.....;
5. relazione della a motivazione della rinuncia all'insegnante di cui al punto 3;
6. copia delle tabelle C e C1 di cui al messaggio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale -DGSP -Ufficio V Protocollo-.....-..... del recante come oggetto: "Revisione del contingente del personale della scuola in servizio all'estero per l'anno scolastico/..... - RICHIESTA PROPOSTE".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata la signora adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Perveniva memoria del Console a il quale precisava che l'amministrazione non aveva serbato il silenzio sull'istanza ricevuta ma aveva inviato alla richiedente un provvedimento di riscontro datato – che allega alla medesima memoria - eccependo che la richiedente non avesse proceduto al controllo della propria casella di posta elettronica, lamentando poi il silenzio.

La Commissione, nella seduta del, preso atto delle dichiarazioni del Console, riteneva necessario verificare l'effettiva ricezione del provvedimento di diniego da parte della signora, che - al di là di una supposta negligenza – potrebbe non aver ricevuto il messaggio pec. La Commissione richiedeva pertanto alla amministrazione resistente di inviare le ricevute di accettazione e consegna del provvedimento di rigetto.

In ossequio al principio di economicità si invitava la docente, qualora avesse effettivamente ricevuto la pec del, eventualmente non rilevata per mero errore - così come dedotto dalla resistente - a rendere relativa dichiarazione in tal senso alla Commissione.

Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimanevano interrotti.

Decorsi trenta giorni dalla notifica alle parti della decisione resa nella seduta del, nessuna dichiarazione ulteriore perveniva dalla amministrazione resistente né la stessa, in ottemperanza all'incombenza istruttorio disposto, ha provveduto ad inviare alla Commissione le ricevute di avvenuta consegna alla richiedente del provvedimento di rigetto.

Perveniva invece dichiarazione della ricorrente la quale riconfermando l'assenza di riscontro all'istanza d'accesso ha dichiarato: *“l'unica comunicazione a me pervenuta, per conto del Consolato Generale d'Italia, risale al giorno u.s., successivamente, dunque, alla trasmissione della Vostra decisione. Tale comunicazione contiene proprio l'esito (datato)* della mia prima istanza e, nella sostanza – fermo restando la trasmissione oltre i termini previsti dalla legge - *la rigetta”*. Conseguentemente insisteva per ottenere una pronuncia nel merito da parte della Commissione.

DIRITTO

La Commissione preso atto dei comportamenti tenuti dalle parti, nonché delle dichiarazioni della ricorrente, ritiene di poter decidere nel merito il ricorso che appare fondato e quindi meritevole di essere accolto. Contrariamente a quanto eccepito dalla amministrazione resistente la richiedente vanta un interesse qualificato, ex art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90, ad accedere alla documentazione oggetto di istanza. Tale documentazione appare rilevante rispetto alla posizione giuridica soggettiva della richiedente nonché destinata ad incidere sulla stessa, essendo attinente all'istituzione dell'incarico che la stessa ricopre ed alla richiesta di soppressione del relativo posto. Pertanto l'amministrazione dovrà fornire accesso alla documentazione richiesta se effettivamente esistente agli atti della stessa. Si precisa che qualora la documentazione *de qua* contenga eventuali dati relativi a soggetti terzi dovrà procedere al relativo oscuramento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni offerte e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: Ditta

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Ditta di, depositaria - custode autorizzata ai sensi del DPR 571/1982 articolo 8 comma 2 - notificava alla Prefettura di un atto di messa in mora per il pagamento del corrispettivo per il servizio di deposito e custodia giudiziale dei veicoli a tutt'oggi ivi giacenti. Contestualmente, e quindi in data, avanzava formale richiesta di accesso agli atti chiedendo in particolare di *“prendere visione ed estrarre copia di ciascun documento relativo a tutti i veicoli giacenti nel deposito compreso l'eventuale provvedimento inoppugnabile di confisca e/o altro provvedimento amministrativo definitivo e/o non definitivo inerenti ai veicoli suindicati nonché la relativa relata di notifica eseguita sia nei confronti dei proprietari dei veicoli che dell'Agenzia del Demanio e degli stessi custodi depositari?”*. Motivava l'istanza evidenziando la finalità difensiva della documentazione richiesta con la precisazione della necessità di accertare il momento in cui è divenuto esigibile il credito vantato dalla istante nei confronti della prefettura di, deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla richiesta presentata l'istante, per il tramite degli avvocati e del Foro di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi e per gli dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumendo le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto vantando la richiedente un interesse qualificato all'accesso richiesto nonché trattandosi di un caso di accesso difensivo ex art. 24 comma 7 della Legge 241/'90, con riferimento al quale la richiedente ha compiutamente indicato la strumentalità della documentazione richiesta rispetto all'interesse a tutela del quale agisce. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Provinciale di

FATTO

Il signor, nella dichiarata qualità di unico erede del padre deceduto nel, ha presentato al Distretto Sanitario di una richiesta di accesso datata Chiedeva in particolare la documentazione da cui risultasse l'esito della visita domiciliare fissata per il

Motivava l'istanza in relazione alla mancata comunicazione dell'esito della predetta visita, prevista nell'iter per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'handicap già richiesto da, anche in considerazione del fatto che tale visita risulti essersi svolta attraverso invio di documentazione medica a causa della grave situazione pandemica allora in atto nella struttura di presso la quale il de cuius era ricoverato dal

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il signor, per il tramite dell'avvocato del Foro di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi e per gli dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumendo le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue. Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto avendo la richiesta d'accesso ad oggetto documentazione riferentesi al padre defunto dell'istante, il quale vanta pertanto un interesse qualificato all'accesso richiesto, sia in ragione di una finalità conoscitiva in relazione allo stato di salute del defunto genitore, sia perché si tratta di documentazione atta potenzialmente a dispiegare effetti giuridici anche sulla sfera del richiedente. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso alla documentazione richiesta, previa verifica della effettiva qualità di erede in capo al richiedente, alla Commissione solo dichiarata dal legale del ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni offerte e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera

FATTO

Il, nella persona del Responsabile Provinciale -..... prof., ha presentato un'istanza d'accesso all'..... di, datata, chiedendo copia della "Determina Dirigenziale di liquidazione delle somme dovute e copie degli incarichi conferiti al personale contenenti il numero delle ore e delle attività effettivamente svolte", poiché nell'anno scolastico-..... nei mesi di/..... sono stati effettuati dei pagamenti per le attività di ASL (alternanza scuola-lavoro) svolte dal personale scolastico. Chiedeva inoltre copia del progetto e scheda finanziaria denominata Progetto, Corso

Nell'istanza veniva indicato il riferimento alle prerogative sindacali.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il, per il tramite del prof., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale la Dirigente precisa che, quanto alla richiesta di cui al primo punto dell'istanza, *"non ha fornito i dati perchè si è riservata di convocare la RSU, soggetto collettivo, per dare informativa successiva insieme alle altre informazioni sulla liquidazione del"*. Quanto invece alla documentazione di cui al secondo punto della istanza la Dirigente dichiara l'avvenuta pubblicazione della scheda progetto approvata, sul sito al link nella cartella zippata Progetti

E' stata inoltre pubblicata sul sito la determina del DS e gli incarichi che sono stati assegnati al link

La Dirigente dichiara inoltre che *"le spese, per come tra l'altro sollecitato dal MIUR sono state imputate al progetto (.....) inserito nel Gli impegni di spesa saranno rendicontati al in sede di disamina del Conto Consuntivo"*.

DIRITTO

La Commissione, in via preliminare, ritiene cessata la materia del contendere per quella documentazione, oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale, della quale la amministrazione fornisce il *link* di relativo accesso e visione sullo stesso. Per quanto riguarda l'ulteriore documentazione la Commissione ritiene di accogliere il ricorso con riferimento a quella già formata ed esistente agli atti della amministrazione, trattandosi comunque di documenti afferenti alle prerogative del sindacato in

quanto tale. E ciò a prescindere dalla legittimazione individuale del Prof. quale componente del Consiglio di Istituto.

La Commissione, infatti, secondo il proprio costante indirizzo in linea con la giurisprudenza amministrativa, in tema di legittimazione attiva del sindacato all'accesso osserva che "sussiste interesse del sindacato per la cognizione di documenti che possono coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponentiale di categoria, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse opera l'associazione" (per tutte C.d.S., VI Sezione, n. 5511 del 20.11.2013).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e, per il resto, lo accoglie con le precisazioni offerte; per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il sig. ha presentato in data – con pec allegata al ricorso - un'istanza d'accesso rivolta all'Ufficio Abusivismo Edilizio del Comune di, chiedendo atti ed informazioni relativi alla cartella della Ordinanza n. del Motivava l'istanza con generico riferimento alla tutela dei propri diritti nonché al rispetto delle norme urbanistiche.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. ha adito la Commissione con ricorso del

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale eccepisce un discrasia tra l'istanza indicata ed altra ricevuta successivamente sulla quale l'amministrazione non ha serbato silenzio.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente riconosce la propria competenza ed esaminare il presente ricorso al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza dell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.

Il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni, prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90, dalla eccepita formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata in data, allegata al presente ricorso e specificamente indicata quale oggetto dello stesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana, Comitato

FATTO

La signora, nella dichiarata qualità di volontario e della Croce Rossa Italiana nel Comitato-....., ha presentato in data un'istanza di accesso al predetto Comitato. Chiedeva in particolare: copia digitale dei bilanci a partire dal, copia digitale dei verbali dei consigli direttivi e delle assemblee dei soci, nonché copia della contabilità sottesa alla elaborazione dei predetti bilanci.

Deducendo una parzialità dell'accesso consentito la signora adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si dà atto di aver inviato tutta la documentazione richiesta ad eccezione del bilancio definitivo perché non ancora in possesso della stessa.

DIRITTO

La Commissione, con riferimento alla documentazione già ostesa, ritiene parzialmente cessata la materia del contendere per avvenuto accesso mentre, per quanto riguarda la rimanente documentazione, si ritiene che il ricorso non possa essere accolto poiché il "diniego" è motivato dalla non detenzione della documentazione richiesta in capo alla amministrazione adita.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, rigettandolo per il resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri

FATTO

Il sig., avvocato, aveva ricevuto notifica di un verbale di accertamento per infrazione al Codice della Strada per il quale è pendente, presso il Giudice di Pace di, il procedimento NRG/..... nell'ambito del quale i Carabinieri depositavano una annotazione di servizio il cui contenuto è contestato dal signor, poiché descrittivo di fatti e circostanze *asseritamente* mai avvenuti. Conseguentemente, in data, presentava un'istanza di accesso al Comando di della Legione Carabinieri chiedendo in particolare di accedere, tramite visione degli originali e copia semplice degli stessi, a:

- *La risultanza della scatola nera ovvero della radio del giorno delle ore dalla quale possa evincersi la localizzazione dell'auto di servizio utilizzata dai Carabinieri e*

Motivava pertanto l'istanza con la necessità di “verificare la veridicità dell'annotazione di servizio del delle ore dei Carabinieri e, nonché la data certa degli atti amministrativi redatti dai Carabinieri”, eccependo altresì che in quel giorno a quell'ora si trovava in altro luogo.

L'amministrazione adita, con provvedimento dell'..... rigettava l'istanza eccependo che la richiesta della *“risultanza della scatola nera ovvero della radio del giorno delle ore dalla quale possa evincersi la localizzazione dell'auto di servizio utilizzata dai Carabinieri e*” non trova possibilità di accoglimento per le motivazioni di cui all'art. 2 comma 2 del DPR 184/2006.

Avverso tale provvedimento, il signor adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale, oltre ad alcune precisazioni sui fatti in oggetto, si precisava che il veicolo militare utilizzato dai militari del Comando, anche nell'occasione del controllo relativo al sig., non è dotato di alcuna “scatola nera” ma dotato di specifico dispositivo radio denominato TETRA che ne permette la tracciabilità attraverso applicativo informatico. Si eccepiva, però, che il relativo dato sensibile è, per ovvie ragioni, sottratto all'accesso se non su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

La Commissione, nella seduta del, osservava che quanto alla specifica richiesta delle risultanze del dispositivo radio posto sull'auto di servizio, considerava genericamente motivata l'esclusione dall'accesso e decideva pertanto di sospendere la decisione richiedendo alla amministrazione resistente di precisare la norma particolare che giustificerebbe l'esclusione

dall'accesso della documentazione *de qua*, nonché di meglio articolare tale esclusione anche in relazione al generico richiamo alla norma di cui all'art. 2 comma 2 del DPR 184/2006. Nelle more del predetto incombenza istruttorio i termini di legge rimanevano interrotti.

L'amministrazione adita, in ottemperanza all'incombenza istruttorio disposto presentava nota contenente le seguenti precisazioni: quanto all' invocazione dell'articolo 2 comma 2 del DPR 184/2006 l'amministrazione precisa che l'apparato radio installato sul veicolo fornisce il tracciamento della posizione in maniera intermittente e dichiara di non essere in possesso dello specifico dato oggetto dell'istanza, coincidendo con uno degli intervalli in cui non risulta pervenuta la posizione del veicolo. Si tratterebbe tra l'altro non di un dato immediatamente disponibile ma sarebbe il risultato della ricomposizione di varie informazioni attraverso processi articolati e complessi che implicano una attività di elaborazione di dati informatici ed effettivo lavoro in capo all'amministrazione, diverso dalla semplice consultazione di un archivio informatico. In ogni caso la documentazione amministrativa informatica formata dalle risultanze dei dispositivi radio installati sulle autovetture di servizio rientra nelle categorie degli atti sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 1049 comma 1 lettera d) del DPR 90/2010 in quanto le vetture in servizio sono impiegate per l'ordine pubblico nonché in attività di prevenzione e repressione della criminalità.

DIRITTO

La Commissione preso atto delle dichiarazioni della amministrazione resistente relative in parte alla materiale inesistenza del dato oggetto di interesse nonché inoltre alla sottrazione delle informazioni relative alle risultanze dei dispositivi radio di servizio, in forza del disposto dell'art. 1049 comma 1 lettera d) del DPR 90/2010, non può che respingere il ricorso precisando, in merito, di non essere dotata del potere di disapplicazione delle norme regolamentari, potere viceversa attribuito al giudice amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Territoriale di

FATTO

La signora, agente della Polizia Municipale, in data avanzava formale richiesta d'accesso alla Direzione Territoriale di dell'INAIL, avente ad oggetto diversa documentazione relativa all'infortunio sul lavoro subito dalla stessa il precedente

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la signora, per il tramite dell'avv. di, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente con la quale, oltre a precisarsi che non si è dato corso all'istanza di accesso per un mero disguido tecnico, si invia la documentazione oggetto di richiesta al legale della ricorrente nonché alla Commissione per conoscenza.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuto invio della documentazione richiesta da parte della amministrazione resistente, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di

FATTO

Il signor, in data, presentava all'Agenzia delle Entrate di un'istanza di accesso avente ad oggetto documentazione amministrativa relativa ai dati reddituali e patrimoniali riferiti alla signora, coniuge separata, relativa agli anni, e

Motivava la richiesta con "la prospettiva di dover inoltrare istanza per la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio ai fini di una necessaria e consapevole difesa".

L'amministrazione adita trasmetteva l'istanza per competenza alla Direzione Provinciale di della Agenzia delle Entrate che rigettava l'istanza, con provvedimento notificato in data, eccependo la genericità della relativa motivazione nonché sulla base dell'opposizione formulata dalla controinteressata.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Per veniva memoria della amministrazione resistente nella quale, in sostanza, si richiamano le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che al ricorso non appaiono allegate le ricevute di invio dello stesso alla controinteressata, sig.ra - ben nota e già individuata in sede di presentazione della richiesta d'accesso, alla quale i documenti richiesti in ostensione si riferiscono - come prescritto a pena di inammissibilità dagli artt. 12 comma 4 lett. b) e 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Il ricorso presentato deve pertanto considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:s.n.c.

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La e di e s.n.c., depositaria - custode autorizzata ai sensi del DPR 571/1982 articolo 8 comma 2 - notificava alla Prefettura di un atto di messa in mora per il pagamento del corrispettivo per il servizio di deposito e custodia giudiziale dei veicoli a tutt'oggi ivi giacenti. Contestualmente, e quindi in data, avanzava formale richiesta di accesso agli atti chiedendo in particolare di *“prendere visione ed estrarre copia di ciascun documento relativo a tutti i veicoli giacenti nel deposito compreso l'eventuale provvedimento inoppugnabile di confisca e/o altro provvedimento amministrativo definitivo e/o non definitivo inerenti ai veicoli suindicati nonché la relativa relata di notifica eseguita sia nei confronti dei proprietari dei veicoli che dell'Agenzia del Demanio e degli stessi custodi depositari”*. Motivava l'istanza evidenziando la finalità difensiva della documentazione richiesta con la precisazione della necessità di accertare il momento in cui è divenuto esigibile il credito vantato dalla istante nei confronti della prefettura di, Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata l'istante, per il tramite degli avvocati e del Foro di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi e per gli dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumendo le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto vantando la richiedente un interesse qualificato all'accesso richiesto nonché trattandosi di un caso di accesso difensivo ex art. 24 comma 7 della Legge 241/'90, con riferimento al quale la richiedente ha compiutamente indicato la strumentalità della documentazione richiesta rispetto all'interesse a tutela del quale agisce. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Arma dei Carabinieri, Comando

FATTO

Il sig., dell'Arma dei Carabinieri, in data, ha presentato un'istanza al Comando di della medesima amministrazione, chiedendo di accedere alla "pianificazione di impiego in area/..... anno" con relativi allegati e variazioni.

L'amministrazione adita consentiva un accesso parziale con provvedimento del

Contro tale provvedimento il sig., per il tramite dell'avv.di, inviava nota di contestazione all'amministrazione eccependo la parzialità dell'accesso consentito, contestando la fondatezza delle dedotte ragioni di esclusione dall'accesso ed insistendo per l'accoglimento integrale dell'istanza.

L'amministrazione, con nota del, *"attesa l'insussistenza di elementi innovativi rispetto all'istanza già presentata tali da giustificare una nuova istruttoria"* rinviava a quanto già determinato con il provvedimento del

Conseguentemente il sig., per il tramite dell'avv., ha adito la Commissione con ricorso del

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento di accesso parziale datato, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90. A tal riguardo si precisa infatti che il sollecito, l'intimazione o la reiterazione di una istanza d'accesso non valgono a rimettere in termini il richiedente che avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il provvedimento di accesso parziale emesso dalla amministrazione a riscontro dell'istanza originariamente presentata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale

FATTO

La signora, collaboratrice scolastica, in data ha presentato all'ITI di una richiesta di accesso per il tramite della O.S. di Chiedeva in particolare:

- relazione inviata alla Commissione Medica di Valutazione;
- qualsiasi altro atto a sostegno dell'invio alla visita medico collegiale.

Motivava l'istanza con riferimento a ragioni di tutela nell'ambito della visita innanzi la Commissione Medica, avendo ricevuto ricevuto notizia di invio a visita medico collegiale.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata la signora ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumendo le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione nella quale la Dirigente dichiara che - lungi dal voler opporre diniego all'istanza ricevuta – aveva proceduto a richiedere una integrazione documentale avendo rilevato la carenza, nella istanza *de qua*, di delega all'Organizzazione sindacale nonché di documento di identità. Tale integrazione si riteneva particolarmente necessaria avendo i documenti richiesti attinenza con lo stato di salute della richiedente. Dichiara però che tale richiesta di integrazione documentale è rimasta priva di riscontro e conseguentemente non si è potuto dar corso all'istanza d'accesso. La Dirigente allega alla memoria la menzionata richiesta di integrazione.

DIRITTO

Preso atto della dichiarazione della amministrazione di aver richiesto all'istante, ai fini dell'accesso, una integrazione documentale rimasta priva di qualsivoglia riscontro, la Commissione osserva che nel caso in esame non può dirsi configurabile un silenzio – rigetto della amministrazione e, conseguentemente, il ricorso presentato deve considerarsi inammissibile ex art. 25 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il signor per il tramite dell'avv. di ha presentato all' Agenzia per una richiesta di accesso datata, chiedendo testualmente *“di conoscere per la campagna-.....*

- 1) *il valore agricolo medio assegnato alle aziende che hanno fatto richiesta alla riserva nazionale;*
- 2) *il valore delle assegnazioni provvisorie sul codice fiscale e sulla domanda in oggetto;*
- 3) *una vostra attestazione che certifichi che non vi sono state prodotte o sono state prodotte fuori termine le dichiarazioni Iva del mio assistito relative agli anni e*;
- 4) *copia di eventuali missive di comunicazione all' indirizzo del delle anomalie che avrebbero determinato e di fatto hanno determinato il rigetto delle domande.*

L'istanza veniva motivata con riferimento alla necessità di incardinare una causa per risarcimento danni nei confronti del Centro Assistenza – sede provinciale di per *mala gestio* non avendo la stessa prodotto nei termini le dichiarazioni Iva e determinando, in capo al richiedente, la perdita dei titoli quale agricoltore.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il signor, per il tramite dell'avvocato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumendo le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente dichiara quanto segue:

- 1) *Il VUR (valore unitario titoli da riserva) viene fissato da circolari dell'Organismo di Coordinamento pubblicate sul sito dell'Agenzia nella sezione normativa sicché tale dato essendo pubblico è di per sé conoscibile e fruibile da parte di tutti i soggetti interessati.*
- 2) *Il procedimento di assegnazione titoli da riserva non prevede assegnazioni provvisorie. (...) Dunque, in merito a tale richiesta non esistono atti ostensibili.*
- 3) *Appare improprio qualificare come istanza di accesso la richiesta di una attestazione da parte dell'amministrazione rispetto ad uno dei tanti documenti attraverso i quali può essere provato lo status di agricoltore attivo (...) è, infatti, inammissibile la domanda di accesso che non riguarda atti specifici, ma mira ad acquisire notizie che presuppongono un'attività di elaborazione dati da parte dell'Amministrazione*
- 4) *(...) l'Agenzia non intrattiene scambi epistolari con i cui produttori conferiscono mandato. Il procedimento amministrativo è impostato in toto in modalità telematica e informatica, attraverso l'alimentazione dei dati,*

informazioni e consultazione dello stato del procedimento, come anche dell'esito, attraverso il sistema S.I.A.N. di cui al d.lgs. 30 aprile 1998 n.173. In tale ambito il mandatario o anche il beneficiario che si registri quale utente qualificato possono in qualsiasi momento avere accesso alle evidenze digitali relative allo stato del procedimento.

DIRITTO

Sul ricorso in esame la Commissione osserva che le richieste di cui al punto 1) e 2) dell'istanza hanno ad oggetto mere informazioni e pertanto il ricorso con riferimento a tali parti deve ritenersi inammissibile ex art. 22 comma 4 della Legge 241/'90. Si richiama peraltro anche la dichiarata inesistenza di *atti* relativi alle assegnazioni provvisorie. Il ricorso deve ritenersi inammissibile anche con riferimento alla richiesta di cui al punto 3) dell'istanza posto che la amministrazione, ai sensi dell'art. 2.2 del DPR 184/2006, non è tenuta a formare un documento non esistente al fine di soddisfare una richiesta d'accesso ricevuta. Quanto ai documenti di cui al punto 4) dell'istanza il ricorso non può essere accolto per la dichiarata inesistenza della documentazione richiesta. La Commissione, tuttavia, ritenendo di interesse per il ricorrente la memoria prodotta dalla amministrazione resistente, invita la Segreteria a trasmetterne copia allo stesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente inammissibile e lo rigetta per il resto, disponendo tuttavia l'invio, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente al ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Casa di Reclusione

FATTO

Il signor, di Polizia Penitenziaria, in data ha presentato alla Casa di Reclusione di, ove presta servizio, un'istanza d'accesso avente il seguente oggetto "istanza e relativa decisione settimana compattata dell'anno presentata dallo scrivente nel" . Tale documentazione si riferisce alla richiesta, dallo stesso avanzata, di concessione di turni di servizio articolati su cinque giorni lavorativi (cd. settimana compattata).

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi e per gli dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumendo le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si dichiara che *"da verifiche effettuate agli atti degli uffici competenti non risulta essere stata acquisita dal ricorrente alcuna istanza di orario compattato. Pertanto il mancato riscontro entro i termini di legge è da intendersi come diniego tacito per inesistenza degli atti documentali richiesti"*.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di *inesistenza* della documentazione richiesta – non risultando presentata alla stessa alcuna istanza di "settimana compattata", oggetto della successiva richiesta di accesso – non può che respingere il ricorso.

Si invita la Segreteria a trasmettere al ricorrente la memoria della amministrazione resistente, ritenuta di utilità per lo stesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso per la dichiarata inesistenza della documentazione oggetto di istanza, disponendo l'invio, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente al ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di

FATTO

Lo Studio Legale e Tributario, Associazione Professionale, per il tramite dell'avvocato del Foro di, presentava un'istanza d'accesso all'INPS di chiedendo: *“copia di tutti i flussi, ovvero lo strumento con il quale il datore di lavoro S.r.l. ha comunicato all'Inps i redditi percepiti dal proprio dipendente, sul quale devono essere calcolati i contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel periodo di paga di riferimento ovvero a partire dalla data del pignoramento presso terzi (.....) fino alla data odierna”*. Motivava l'istanza con riferimento alla propria qualità di creditore pignorante, assegnatario della quota di 1/5 della predetta retribuzione, in forza di ordinanza del del Tribunale di

Con provvedimento del l'amministrazione adita rigettava l'istanza eccependo di non essere parte processuale nella procedura esecutiva in oggetto e pertanto di non avere alcun obbligo di rendere le informazioni richieste, rinviando la richiedente agli strumenti del codice di procedura civile per la tutela dei propri diritti e gli interessi.

Contro tale provvedimento l'avv. inviava all'INPS nota di contestazione, eccependo l'infondatezza giuridica del diniego ed insistendo per l'accoglimento dell'istanza presentata.

L'amministrazione, con nota del ribadiva quanto già determinato con il provvedimento di diniego del

Successivamente, con ricorso del l'istante per il tramite dell'avv. adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento di diniego datato, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90. A tal riguardo si precisa infatti che il sollecito, l'intimazione o la reiterazione di una istanza d'accesso non valgono a rimettere in termini il richiedente che avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il provvedimento di rigetto emesso dalla amministrazione a riscontro dell'istanza originariamente presentata. Per completezza di analisi si rileva che, in ogni caso, il ricorso dovrebbe considerarsi tardivo anche con riferimento al successivo provvedimento del, meramente confermativo del primo diniego.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale

FATTO

L'avvocato riferisce di aver inviato, in nome e per conto della propria figlia, un'istanza d'accesso alla dott.ssa – del gruppo - presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale del Ministero della Salute. Chiedeva in particolare di accedere, secondo quanto riferisce, alla “indagine epidemiologica” secondo la quale la signora sarebbe risultata contatto stretto del caso (...), come da comunicazione inviata alla stessa il L'istanza d'accesso veniva inviata in data e ricevuta il successivo

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata l'avv., in nome e per conto della figlia, ha adito la Commissione con ricorso inviato a mezzo raccomandata in data

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90. Ad ogni buon conto, in un'ottica di massima trasparenza, si invita la Segreteria a trasmettere alla ricorrente la memoria della amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo, disponendo tuttavia l'invio, a cura della Segreteria, della memoria della amministrazione resistente alla ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La S.a.s. di & C., depositaria - custode autorizzata ai sensi del DPR 571/1982 articolo 8 comma 2 - notificava alla Prefettura di un atto di messa in mora per il pagamento del corrispettivo per il servizio di deposito e custodia giudiziale dei veicoli a tutt'oggi ivi giacenti. Contestualmente, e quindi in data, avanzava formale richiesta di accesso agli atti chiedendo in particolare di *“prendere visione ed estrarre copia di ciascun documento relativo a tutti i veicoli giacenti nel deposito compreso l'eventuale provvedimento inoppugnabile di confisca e/o altro provvedimento amministrativo definitivo e/o non definitivo inerenti ai veicoli suindicati nonché la relativa relata di notifica eseguita sia nei confronti dei proprietari dei veicoli che dell'Agenzia del Demanio e degli stessi custodi depositari?”*. Motivava l'istanza evidenziando la finalità difensiva della documentazione richiesta con la precisazione della necessità di accertare il momento in cui è divenuto esigibile il credito vantato dalla istante nei confronti della prefettura di, deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla richiesta presentata l'istante, per il tramite degli avvocati e del Foro di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumendo le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto vantando la richiedente un interesse qualificato all'accesso richiesto nonché trattandosi di un caso di accesso difensivo ex art. 24 comma 7 della Legge 241/'90, con riferimento al quale la richiedente ha compiutamente indicato la strumentalità della documentazione richiesta rispetto all'interesse a tutela del quale agisce. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento per l'Energia e il Clima - DG Approvvigionamento Efficienza Competitività Energetica - Divisione II Mercati energetici

FATTO

....., nella sua qualità di procuratore e legale rappresentante di S.p.A., il ha formulato all'Amministrazione resistente istanza di accesso a tutta la documentazione relativa ai procedimenti con i quali l'..... s.r.l. ha richiesto alla medesima Amministrazione l'approvazione del progetto di un nuovo elettrodotto di interconnessione attraverso l'immissione di energia elettrica dall'estero mediante l'utilizzo della stazione di s.p.a. (stazione di) di cui si serviva la ricorrente, derivandone da ciò un pregiudizio per quest'ultima.

Con note del e del, la Divisione predetta comunicava che pendeva il procedimento per la esenzione del diritto di accesso dei terzi dalla linea di interconnessione, di cui al D.M. 21/10/2005 e che la richiesta di accesso non poteva essere accolta in ragione dell'opposizione espressa dai soggetti controinteressati "in considerazione del diritto alla tutela degli interessi industriali e commerciali afferenti i dati tecnici e gestionali presentati e/o acquisiti nel corso del procedimento".

Avverso tale rigetto l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione, attesa la pendenza del procedimento di cui all'art. 1-quinquies del D.L. 29/08/2003, n. 239, convertito in L. 27 ottobre 2003, n. 290, che prescrive "*I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacità di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi*", in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 943/2019 e considerato quanto dedotto dall'Amministrazione circa la sussistenza nei documenti di cui si chiede ostensione di dati industriali e commerciali, afferenti ai dati tecnici e gestionali presentati e/o acquisiti nel corso del procedimento, ritiene infondato il ricorso.

L'interesse dell'istante è infatti recessivo, a fronte delle rappresentate esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale ed il ricorso va respinto.

Come evidenziato nella memoria dell'Amministrazione, sulla richiesta di esenzione, d'altronde, si sono espresse, con una *joint opinion*, le Autorità di regolazione dei Paesi interessati secondo quanto previsto dalle norme suindicate. Con la Delibera n. del, pubblicata sul sito dell'Autorità, l'..... ha infatti approvato la joint opinion che è allegata alla delibera medesima e quindi pubblica.

Nella Delibera dell'..... n. / e nell'allegata, disponibili sul sito dell'....., sono contenuti i principali dati e informazioni inerenti al progetto presentato da, nonché un'analisi degli effetti della nuova linea sul sistema e sul mercato elettrico, tenuto conto degli elementi forniti da nel summenzionato parere, omettendo quelli più sensibili al fine della tutela del diritto alla riservatezza. Su tali elementi e valutazioni si esprimerà a breve anche la Commissione europea.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

....., lavoratore dipendente in pensione, ha formulato da ultimo il all'Amministrazione resistente formale istanza di accesso a tutta la documentazione relativa alla certificazione e quantificazione del suo TFR, istanza motivata dall'impossibilità di accedere a tali dati in via informatica.

Deducendo che l'Inps con provvedimento del ha rappresentato che a breve avrebbe inviato il prospetto di calcolo, ma che invece non è stato inviato, l'istante ha adito il la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

FATTO

Il la prof.ssa, Professore Associato di, in servizio presso l'Università degli Studi di, ha formulato all'Amministrazione resistente istanza di accesso ex art. 22 L.241/1990 ed ex art. 5 D. Lgs. n. 33/2013 a tutta la documentazione che aveva portato l'indicato Ateneo alla chiamata diretta dall'estero della prof.ssa ed i pareri ed atti assunti dal MIUR.

L'istanza trovava fondamento nella circostanza che l'istante riteneva di essere stata pregiudicata essendo in possesso, a differenza della prof.ssa, dei requisiti per ricoprire l'incarico assegnato, rilevando l'assenza di istruttoria e l'adozione del parere con il voto favorevole in Commissione della prof.ssa che, per ragioni di inimicizia con l'istante, avrebbe dovuto astenersi.

Il il Ministero dell'Università e della Ricerca, dopo aver premesso che la procedura di chiamata diretta non comportava alcuna attività comparativa, negava l'accesso richiesto in assenza di un interesse individuale qualificato in capo all'istante, non sussistendo neanche ragioni di tutela con riguardo all'art. 5, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013.

Avverso tale rigetto l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, deducendo di aver proposto ricorso al Capo dello Stato, essendo l'accesso necessario per curare e difendere i propri interessi giuridici.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva che l'istanza d'accesso è stata presentata sia ai sensi della legge 241/1990, sia ai sensi del D.Lgs 33/2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97, sul quale la scrivente Commissione è incompetente a decidere.

Essendo stata presentata l'istanza anche ex lege 241/'90 la Commissione ritiene sussistere un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta, venendo in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui

conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accidente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Né coglie nel segno l'Amministrazione quando sostiene che la procedura di chiamata non si configura come procedura comparativa, ma finalizzata alla chiamata diretta, in quanto la ricorrente ha sicuramente interesse a visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione relativa alla prof.ssa per una comparazione utile dei propri titoli con quelli della controinteressata, quantomeno ai fini di tutelare i propri interessi difensivi.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza con riferimento alla richiesta di accesso civico e, con riguardo invece a quello ex lege 241/'90 accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione Provinciale di

FATTO

..... ha formulato all'Amministrazione resistente formale istanza di accesso ai documenti fiscali del coniuge ai fini dell'accertamento delle reali condizioni economiche di quest'ultima, al fine di chiedere una revisione delle condizioni di separazione.

Con provvedimento del l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto sul rilievo dell'opposizione manifestata dalla controinteressata.

Avverso tale rigetto l'istante ha adito il Difensore Civico del che ha trasmesso il ricorso per competenza alla Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato e prodotto la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ad, controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore

FATTO

Il l'Associazione Sindacale e di, per il tramite dei legali rappresentanti in carica p.t., presentavano formale richiesta di accesso al Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione resistente alla seguente documentazione *«informativa Successiva a.s.-..... recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS, gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi e copia dell'Informativa sull'assegnazione fondi ex c.126 art. I L 13 luglio 2015 n. 107 - valorizzazione del merito del personale docente a.s./..... recante i nominativi dei docenti che hanno ricevuto il "bonus premiale" e la quota erogata a ciascuno»*.

A fondamento veniva dedotta la circostanza che le informazioni richieste erano necessarie a consentire alle organizzazioni sindacali la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Il la Dirigente Scolastica negava l'accesso, non ravvisando un interesse diretto, concreto e attuale ed essendo l'istanza di accesso preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della P.A..

Avverso tale provvedimento le Organizzazioni Sindacali proponevano ricorso alla Commissione.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato, quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie, la documentazione richiesta inerisce certamente alle prerogative del sindacato, in quanto tale e ai diritti di informazione del medesimo, posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro, vantando parte ricorrente un interesse di tipo endoprocedimentale all'ostensione, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

Le organizzazioni sindacali sono parte del procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché, hanno diritto a conoscere, acquisendone la copia, i dati di distribuzione del FIS per ogni singolo beneficiario (prospetto analitico degli importi erogati a ciascun beneficiario e per quale incarico) e ciò proprio per verificare il rispetto dei criteri e la corretta applicazione del Contratto di Istituto in materia di distribuzione del FIS, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, "*la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*" (art. 24, comma 7, primo periodo, l. 241/1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto.

La Commissione osserva che il sindacato vanta un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione (CDS., sent. 20 luglio 2018, n. 4417 e da ultimo TAR per il Friuli Venezia Giulia, sent. n. 42 del 2021).

D'altronde, sulle organizzazioni sindacali graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.T.S.

FATTO

....., in servizio presso l'Amministrazione resistente in qualità di dei servizi generali e amministrativi, il ha formulato all'Amministrazione resistente formale istanza di accesso a tutta la documentazione relativa al procedimento prot. n. dell'..... che la riguardava.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui rileva di aver positivamente riscontrato l'istanza con nota prot. n. del

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, rileva l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:, difensore di fiducia di

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza

FATTO

Il Sovrintendente Capo Qualifica Speciale nella Guardia di Finanza,, nominato difensore di fiducia dell'Appuntato Scelto della Guardia di Finanza ha formulato il al Comando Provinciale Guardia di Finanza formale istanza di accesso ai documenti relativi al procedimento disciplinare avviato nei confronti del suo assistito, al fine di meglio svolgere il diritto di difesa.

Con nota del la Guardia di Finanza - Gruppo negava l'accesso richiesto dichiarandolo inammissibile in ragione del "riparto delle competenze istruttorie", del fatto che legittimato alla richiesta poteva essere solo il che, infine, l'Amministrazione resistente non era competente ad emettere il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare.

Avverso tale rigetto l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'amministrazione resistente in prossimità della camera di consiglio ha ribadito le ragioni poste a fondamento del rigetto.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso presentato meritevole di essere accolto vantando, il ricorrente, nella sua qualità di difensore di fiducia dell'Appuntato Scelto, in forza al Gruppo di, il diritto ad accedere a tutta la documentazione relativa al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'incolpato, considerato che il difensore vanta, pertanto, un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso de quo, in nome e per conto del suo assistito.

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

In proposito, come osservato da T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 17 agosto 2017 n. 2054 e sez. IV, 6 febbraio 2017 n. 266, "*Ai sensi dell'art. 24, co. 7, L. n. 241 del 1990 l'accesso agli atti della P.A. va garantito qualora sia funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale*".

Né sono fondate le doglianze circa la non equiparazione del Comando ad autorità competente a formare l'atto conclusivo e al riparto di competenze, avendo svolto la fase istruttoria.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – DAP

FATTO

....., il, in qualità di difensore d'ufficio, ha formulato all'Amministrazione resistente formale istanza di accesso volta ad ottenere la certificazione dell'eventuale stato di detenzione del proprio assistito al fine di procedere al recupero del proprio credito professionale.

Ha inoltrato nuovamente l'istanza del tramite PEC il allegando, all'uopo, copia dell'autorizzazione alle ricerche *"rilasciata dal G.d.P. di"*.

L'Amministrazione resistente, il, in ragione del fatto che la pec del recava in allegato l'istanza del, invitava l'istante a formulare una nuova istanza di accesso, anche in ragione dell'autorizzazione dell'AG sopra richiamata che risultava essere stata emessa il

Avverso il provvedimento dell'Amministrazione resistente l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

L'Amministrazione ha evidenziato che lo *status* di detenuto ha una tutela sotto il profilo della riservatezza, dovendo le richieste di informazioni sui detenuti essere corredate da una specifica documentazione che attesti la legittimazione ad ottenerle.

La Commissione rileva che l'avv. avrebbe dovuto riformulare l'istanza di accesso e non semplicemente allegare ad una pec la precedente istanza di accesso del

Correttamente l'Amministrazione ha riscontrato la discordanza tra date e ha invitato l'Avvocato a inviare la richiesta completa di tutti gli allegati (carta intestata debitamente firmata, nomina a difensore e tesserino di riconoscimento).

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale

FATTO

....., di Fregata della Marina Militare, l'..... ha formulato all'Amministrazione resistente formale istanza di accesso volta ad ottenere gli atti del procedimento amministrativo che aveva portato al rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela del documento valutativo al medesimo riferito e fondata su presunte illegittimità e sul conflitto di interesse tra valutato e compilatore del rapporto informativo impugnato.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, l'interessato ha adito il la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui rileva di aver positivamente riscontrato l'istanza di accesso in data

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

FATTO

L'Agente Scelto della Polizia Penitenziaria, il, ha formulato al Direttore della Casa Circondariale di formale istanza di accesso ai modelli/..... preventivi e consuntivi del giorno e del registro ingresso personale custodito presso il block-house e la portineria centrale riferiti al L'istanza era motivata dall'esigenza di assumere elementi difensivi nell'ambito di un procedimento disciplinare che vedeva coinvolto l'istante.

L'Amministrazione resistente consentiva l'accesso agli atti sopra indicati limitatamente a quelli afferenti alla persona dell'istante rilevanti ai fini della pratica e del procedimento disciplinare a carico di quest'ultimo, affermando che gli atti contengono dati sensibili.

Avverso il parziale diniego di accesso l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha dedotto che l'istanza è preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della PA.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti, la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'istante, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Non risulta pertanto pertinente, a giudizio di questa Commissione, l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alla documentazione configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, atteso che la pendenza di un procedimento disciplinare esclude in radice tale possibilità.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di – Settore Edilizia

FATTO

....., il, quale proprietario, ha formulato all'Amministrazione resistente formale istanza di accesso a tutta la documentazione relativa agli immobili contraddistinti alfoglio particella sub e, ovvero licenza/concessione/autorizzazione/permesso di costruire, condono ed elaborati planimetrici; istanza finalizzata all'istruzione delle pratiche edilizie connesse alla fruizione dell'ecobonus 110%.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con nota pervenuta in prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente ha comunicato di aver evaso la richiesta in data

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: Consiglio d'Istituto I.C.

contro

Amministrazione resistente: I.C.

FATTO

I componenti del Consiglio d'Istituto dell'I.C., formulavano allo stesso Istituto formale istanza di *accesso ad una lettera inviata a tutti i consiglieri, letta dalla Dirigente Scolastica in nome e per conto della DSGA*, durante la seduta del Consiglio d'Istituto del; istanza motivata dal fatto che da detta lettura emergevano toni intimidatori rivolti ai suddetti componenti.

L'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto con mail individuali ai singoli componenti del Consiglio d'Istituto sul presupposto che non sussisteva un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Avverso tale rigetto gli interessati hanno adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.
Perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera a) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non essendo stata allegata copia del provvedimento impugnato.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza

FATTO

....., nella sua qualità di Segretario Generale Provinciale del (.....), ha formulato il un'istanza di accesso al COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

“qualsiasi atto o documento prodotto dalla Amministrazione in seguito e/o in relazione alla email inviata il dallo scrivente ed avente per oggetto "art. 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, N. 241”. A fondamento dell'istanza ha posto la cura o la difesa degli interessi giuridici della organizzazione sindacale e/o dei propri iscritti anche mediante eventuale ricorso giurisdizionale.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito il la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una dettagliata memoria in cui ha fatto presente che nessun obbligo di risposta era previsto in relazione alla presentazione delle istanze di lavoro a distanza e che nessun potere sostitutivo doveva essere attivato, essendo stati i diretti interessati informati nelle forme previste. Inoltre ha dedotto sulla non ricorrenza dei presupposti prescritti dall'art. 22 L. 241/1990.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e come tale meritevole di accoglimento.

E' noto che devono essere ostesi tutti i documenti la cui conoscenza sia strumentale alla tutela (giurisdizionale) o alla cura (amministrativa o stragiudiziale) di posizioni giuridicamente rilevanti.

Per quanto attiene alla legittimazione del l'orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie i documenti richiesti, concernenti istanze di lavoro a distanza a seguito di misure organizzative dei processi lavorativi e sicurezza sui luoghi di lavoro adottate per il contrasto e il

contenimento del diffondersi del virus COVID-19, ineriscono certamente alle prerogative del in quanto tale e ai diritti di informazione del posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro.

Per tutte le suesposte argomentazioni la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in relazione alla documentazione esistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore – -

FATTO

L'....., deducendo di aver presentato domanda per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di fascia del personale ATA nel triennio-....., formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ex art. 22 L. 241/1990 ed ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, alla seguente documentazione:

- 1) *Registro Giornaliero di protocollo archiviato presso l'Ente Certificatore per la gestione della Segreteria Digitale dei giorni ".....-.....-.....-.....";*
- 2) *domanda cartacea con codice identificativo "...../....." per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di fascia del personale ATA per l'attribuzione delle supplenze da graduatoria del triennio/..... indirizzata alla scuola capofila -, presentata dal sig., dove si evinca la dichiarazione dei servizi prestati, i periodi e gli enti presso i quali sono stati svolti, nonché copie dei titoli culturali dichiarati per il rinnovo della graduatoria di fascia personale ATA Assistenti Amministrativi valida per il triennio D.M. a. del*;
- 3) *estratto conto contributivo previdenziale (INPS), relativo ai versamenti previdenziali. connessi ai servizi prestati e dichiarati ed utili per il punteggio attribuito al candidato individuato per la convocazione in premessa ed oggetto di rettifica con Decreto del Prot.;*
- 4) *numero progressivo del Decreto estratto dal Registro Perpetuo in caso di registrazione meramente cartacea del provvedimento del Prot. del tutto omesso nel documento comunicato allo scrivente tramite e-mail indirizzata all'Ufficio Legale e - in data ore*;
- 5) *il numero di Protocollo Digitale del Decreto del Prot. con la relativa ricevuta di notifica indirizzata sia al sig. nato a il*; *che alle altre scuole interessate e dichiarate nel modulo D3 per l'indicazione delle Istituzioni Scolastiche in cui si richiede l'inclusione in graduatorie d'istituto di fascia personale ATA valida per il triennio D.M. n. del*
- 6) *visione del ricorso giurisdizionale presentato successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. del dal sig.*

A fondamento dell'istanza ha posto il proprio interesse diretto, concreto e attuale, consistente nella verifica del corretto scorrimento della graduatoria personale ATA valida per il triennio/.....

L'Istituto resistente ha negato l'accesso l'....., non avendo parte istante dimostrato alcun interesse concreto per l'assunzione nell'ambito del personale ATA, avendo rinunciato in data all'incarico di Assistente Tecnico con contratto fino al, dopo aver sottoscritto l'assunzione in servizio per lo stesso incarico, né avendo dimostrato ulteriore interesse per l'assunzione come Assistente Amministrativo, essendosi di fatto astenuto dalla presa di servizio dopo aver delegato il DS ad accettare la nomina in sua vece presso il e il a

Inoltre l'Amministrazione non ha ravvisato alcun legame diretto fra i documenti richiesti e la posizione soggettiva ritenuta meritevole di tutela da parte del richiedente, in quanto la "*verifica del corretto scorrimento della graduatoria*" si riferisce ai contenuti della graduatoria stessa, non potendo essere presentata istanza di accesso da altro candidato, inserito nella stessa graduatoria, collocato in una posizione non immediatamente antecedente a quella del richiedente.

L'Amministrazione resistente ha comunque messo a disposizione del ricorrente la graduatoria di fascia del personale ATA.

Avverso tale provvedimento parte ricorrente ha proposto nei termini ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione è pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva che l'istanza d'accesso è stata presentata sia ai sensi della legge 241/1990, sia ai sensi del D.Lgs 33/2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97, sul quale la scrivente Commissione è incompetente a decidere.

Essendo stata presentata l'istanza anche ex lege 241/'90 la Commissione ritiene sussistere un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Nel ricorso alla Commissione sig. ha, infatti, dedotto che l'Istituto non ha mai ricevuto la mail con la quale delegava il DS ad accettare la nomina e che il sig., in posizione inferiore a quella dell'istante, ha assunto l'incarico.

Pertanto, a differenza di quanto dedotto dall'Istituto, l'istante vanta un interesse all'accesso, in quanto sebbene il sig. si trovi in una posizione della graduatoria inferiore, ha comunque superato il ricorrente.

La Commissione ritiene, pertanto, che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza con riferimento alla richiesta di accesso civico e, con riguardo invece alla richiesta ex lege 241/'90 accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro –

FATTO

....., in qualità di dipendente del e della Spa, il, ha formulato all'Amministrazione resistente formale istanza di accesso e estrazione copia degli scritti difensivi prodotti dall'indicato Istituto acquisiti dalla stessa Amministrazione in merito all'accertamento effettuato nei confronti di quest'ultimo come da verbali/.....-.....-..... e del; l'interesse sotteso all'istanza trova ragione nel fatto che il aveva dato causa all'accertamento in esame.

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto in quanto i verbali sopra indicati afferiscono a sanzioni amministrative irrogate in via esclusiva all'Istituto di credito, che si era opposto all'ostensione e per tale motivo sussisteva *“elemento ostativo alla concessione dell'accesso”*.

Avverso tale rigetto l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Per veniva memoria dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione preliminarmente osserva che il ricorrente ha proceduto alla notifica del ricorso alla controinteressata non già a mezzo raccomandata – come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006 – ma a mezzo posta elettronica certificata e, a tal riguardo osserva quanto segue.

Ai fini della corretta integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato, nei ricorsi presentati innanzi alla Commissione ex art. 25 legge 241/'90, l'equiparazione della notifica a mezzo pec alla tradizionale notifica a mezzo raccomandata può essere consentita alla ricorrenza di determinate condizioni.

In primo luogo tale forma di notifica ha valore legale solo nei confronti di quei soggetti (imprese e professionisti), come nella fattispecie concreta, per cui viga un obbligo di dotazione di un indirizzo pec che risulti, conseguentemente, inserito in pubblici registri. E' a questi registri che il mittente dovrà attingere per individuare l'indirizzo pec del destinatario a cui effettuare una notifica avente valore legale.

In secondo luogo, verificato che l'indirizzo del destinatario è tratto da un pubblico registro oppure è stato dal medesimo dichiarato, ai fini della ricezione delle comunicazioni, la notifica a mezzo pec sarà considerata valida ed efficace con la produzione delle ricevute di “accettazione” e “consegna” del messaggio nella casella pec del destinatario.

Non risulta agli atti della Commissione la prova che la pec sia stata ricevuta dalla controinteressata, non essendo stata prodotta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec.

Sul punto la Commissione osserva che l'art. 9, comma 1 bis, della L. 21/01/1994, n. 53, aggiunto dall'art. 16-quater, comma 1, lett. i), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228 prescrive il deposito della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della pec e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia della stessa.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire la documentazione, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: IIS

FATTO

....., il, in qualità di insegnante presso l'Amministrazione resistente, ha formulato richiesta formale di visione ed estrazione copia della documentazione relativa alla segnalazione che aveva portato il Dirigente scolastico ad inviarle il una pec circa un presunto comportamento, dalla medesima tenuto ed inerente alla compilazione del registro elettronico (RE) e, in particolare, della segnalazione di un alunno come assente per tutte le lezioni mentre lo stesso risultava presente in alcune ore di lezione.

Il l'Amministrazione resistente, nella persona del Dirigente, ha rigettato l'istanza sul rilievo che *«le notizie a cui faccio riferimento nella PEC del sono quella di cui un dirigente, nell'esercizio della funzione, viene in possesso, anche in forma orale. D'altronde l'unico atto a cui si riferisce la sua richiesta è il RE che è nella sua disponibilità»*

Avverso il rigetto dell'istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha ribadito che il diniego risiede nella circostanza che non vi *“sono documenti a cui accedere se non il Registro Elettronico, la cui visione è nella disponibilità della”*.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Prof.ssa la Commissione preliminarmente osserva che la ricorrente ha diritto di accedere alla documentazione richiesta. Preso, però, atto della dichiarazione della amministrazione adita di non detenere alcun documento cui accedere, la Commissione non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

I Sigg., e in rappresentanza del “..... - Via", hanno formulato un'articolata istanza di accesso agli atti e documenti adottati e/o intervenuti tra l'INPS, la Stazione Appaltante, il RUP, il Direttore dei Lavori e la SRL, nonché con altri enti pubblici e soggetti privati, comprese le comunicazioni intercorse tra di essi, relativi alla stipula del contratto di appalto, comprese le comunicazioni "interne", gli appunti, anche meramente informativi, le note, le richieste di pareri ed i relativi riscontri anche di natura legale eventualmente intervenuti tra le parti.

L'INPS ha riscontrato l'istanza accogliendola in parte, in relazione ad alcuni atti intercorsi nel periodo successivo alla stipula del contratto di appalto:

- Determinazione del di approvazione della proposta di transazione;
- Determinazione del di approvazione variante;
- Relazione esplicativa variante del
- Atto di transazione firmato;
- Variante integrale firmata.

Ha, invece, evidenziato che sono sottratti all'accesso gli atti tecnici e legali riferiti a situazioni contenziose o precontenziose, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso dell'INPS, e, in generale, le richieste volte al controllo generalizzato sull'attività amministrativa.

Avverso il parziale diniego dell'Amministrazione, ex art. 25 L. 241/90 il Sig., in rappresentanza del ha adito la Commissione rilevando che l'INPS non aveva consentito la (previa) visione degli atti richiesti ai fini della cernita di quelli d'interesse e che l'Istituto non aveva comunque osteso tutti i documenti, ivi compresi quelli richiamati, connessi e consequenziali a quelli inviati.

L'INPS ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso e contestando anche la legittimazione ad agire in sede giustiziale del

Nella seduta del la Commissione, ai fini della decisione del ricorso, riteneva necessario che il Sig., il quale aveva dichiarato di agire in rappresentanza del – Via documentasse i poteri rappresentativi del e che, dunque, ai sensi dell'art. 41, comma 2 c.c., dimostrasse l'attribuzione allo stesso della qualità di Presidente non essendo insufficiente, a tal fine, la dichiarazione di agire in rappresentanza del medesimo.

Inoltre, l'istante è stato invitato a documentare il corretto invio a mezzo PEC del ricorso alla società SRL che ha indicato quale controinteressata, allegando le ricevute di accettazione e consegna del relativo messaggio di posta elettronica certificata.

Per ragioni di economia procedimentale l'INPS è stato invitato, a sua volta, a chiarire specificamente gli atti che riteneva sottratti all'accesso indicando la specifica norma regolamentare di riferimento e quali richieste, invece, erano da giudicare inammissibili perché volte al controllo generalizzato sull'attività amministrativa dell'Ente.

Entrambe le parti hanno adempiuto agli incumbenti richiesti dalla Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso ammissibile avendo il ricorrente documentato i poteri rappresentativi del Comitato dei proprietari che ha agito in questa sede.

Nel merito il ricorso è infondato in relazione ai pareri legali e tecnici che l'INPS ha indicato essere sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 15, c.2. lett. b), c) e d) e 19 del Regolamento per l'accesso INPS in vigore, non avendo la Commissione il potere di disapplicare il disposto regolamentare, dovendosi, per tali fini, l'istante rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Il ricorso risulta, invece, fondato per i restanti atti e documenti non connessi con le richiamate esclusioni e che sono stati richiamati, connessi e consequenziali a quelli già inviati, a prescindere dalla natura "interna" dei medesimi, atteso che ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. d) della legge 241/1990 per "documento amministrativo", si intende *"ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"*.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso ed invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, rigettandolo per il resto

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ITI

FATTO

La Sig.ra, collaboratrice scolastica, anche a mezzo della Organizzazione sindacale ha presentato, in data, all'Istituto "ITI – Via –" richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione riguardante l'istante medesima:

- relazione inviata alla Commissione Medica di Valutazione;
- qualsiasi altro atto a sostegno dell'invio alla visita medico collegiale.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto ha depositato memoria deducendo di non aver riscontrato l'istanza per carenza del documento di identità e di valida delega all'Organizzazione sindacale.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto della produzione in questa sede del documento di identità da parte dell'istante e del fatto che sia l'istanza di accesso che il ricorso sono sottoscritti anche personalmente dall'interessata, ritiene di potere superare l'eccezione dell'Istituto che, dunque, va respinta.

Nel merito il ricorso è fondato venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, la Commissione osserva che, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL

FATTO

La Sig.ra ha formulato all'INAIL un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia dell'opposizione presentata dal Dirigente dell'Istituto scolastico all'ostensione della relazione da quest'ultimo redatta sulla sua richiesta di riconoscimento di un infortunio sul lavoro a seguito dell'infarto dal quale era stata colpita l'istante durante il servizio.

L'INAIL negava l'accesso rilevando, a riguardo, che, essendo stata accolta la sua istanza di accesso ed avendo la stessa ottenuto la documentazione richiesta, la ricorrente non aveva interesse a conoscere l'atto con il quale il controinteressato si era opposto al suo accesso.

L'istante adiva Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Successivamente, l'istante ha fatto pervenire a questa Commissione una nota nella quale deduce che l'Istituto ha trasmesso quanto richiesto.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto dichiarato dall'istante, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico Statale

FATTO

La Sig.ra ha formulato un'istanza di accesso chiedendo rilascio di copia digitale dei file del protocollo informatico con estensione segnatura.xml relativi ai fonogrammi n. del n. del e n. del

Deduce che tale documentazione consiste in fonogrammi che la riguardano direttamente, e si riferiscono alla sua assenza per malattia.

L'istanza è stata sottoscritta anche dal marito prof. con esplicito assenso al rilascio di quanto richiesto.

L'Amministrazione negava l'accesso ed avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota in cui riferisce che l'istante ha reiterato la sua istanza e di aver confermato il proprio diniego in data Tale provvedimento è stato depositato anche dall'istante con una integrazione dell'originario ricorso.

L'Amministrazione, nella sua memoria deduce, inoltre che *“A seguito della richiesta della Sig.ra, questa Dirigenza ha potuto verificare tramite il servizio assistenza, che la ditta, fornitore del gestionale attualmente in uso, ha effettuato un aggiornamento riguardante la segnatura, a far data dal*

Come si evince dalla richiesta di assistenza del (allegati n 6 e 7) non era possibile prima dell'aggiornamento del gestionale (.....) mettere in evidenza le signature xml per i documenti in entrata e in uscita e non è stato possibile rendere evidente la segnatura in quanto la funzione non è retroattiva.

Fino a tale data (.....), l'unica segnatura visibile era legata a documenti in uscita ed inoltrati: pertanto il destinatario del documento non solo riceveva il file del documento, ma anche il file xml della segnatura.

*Ne deriva che, trattandosi di eventi dell'....., **la richiesta di accesso non soddisfa nemmeno il requisito della stabile detenzione**, e l'Amministrazione non potrebbe eseguire un'eventuale decisione della Commissione di accoglimento del presente ricorso”.*

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione, ritiene in via assorbente il ricorso infondato atteso che l'Istituto ha dedotto che di non essere tecnicamente in possesso della documentazione richiesta dall'istante ribadendo, altresì, che i fonogrammi prot del e prot. - del, già consegnati all'istante, costituiscono documenti cartacei sicchè non può essere soddisfatta la richiesta diretta al *“rilascio di copia digitale dei file del protocollo informatico denominati “segnatura xml” (contrassegni elettronici) generati automaticamente dal protocollo stesso...”* attese la inesistenza.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra ha rivolto un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento relativo alla sua istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana, presentata presso la Prefettura di nel corso dell'anno

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso da parte del Ministero, l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento atteso che sussiste il diritto del ricorrente a conoscere gli atti che sono presenti nel fascicolo, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente: S.r.l. –

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi per le Province di e e Ministero della Cultura

FATTO

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi per le Province di e ha avviato il procedimento di interesse culturale del bene denominato “Complesso edilizio ex” sito in (.....), identificato in Catasto al Foglio, p.lla, sub., e parte, confinante con Via, Via, i sub.,,,, restante parte del sub. della particella e le particelle,

In data il Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggi per le Province di e ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento prot. n.-....., preordinata all'imposizione del vincolo diretto ex artt. 10 e 13 D.Lgs. 42/04.

La società S.r.l. a mezzo del proprio Amministratore unico, deducendo di essere di proprietaria di parte dei beni insistenti nell'ex Complesso, indicati catastalmente al Foglio, particella, sub., e, formulava un'istanza di accesso agli atti istruttori e del procedimento.

Con Nota del il “Segretario Generale del”, ha comunicato di aver a disposizione il solo provvedimento di avvio del procedimento.

Il Soprintendente delle Province di e, ha, invece, negato l'accesso agli atti rilevando che l'istanza non era corredata dal documento di identità del richiedente; che il Sig., Amministratore Unico della Società, non aveva dimostrato il suo potere di firma; che gli atti richiesti dalla Società non erano ostensibili, ex art. 24, c. 1 lett. c L. 241/90.

L'istante si è dunque rivolto alla Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Ministero della Cultura – Segretario generale, ha ribadito con una nota di avere a disposizione il solo atto di avvio del procedimento.

DIRITTO

Ai fini della decisione del ricorso la Commissione ritiene necessario, viste le contestazioni della Soprintendenza, che il Sig. documenti i propri poteri rappresentativi della società per cui agisce, producendo copia della visura alla CCIAA, nonché del verbale dell'assemblea con il quale sono stati attribuiti i poteri di rappresentanza.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombeni istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a documentare i poteri di rappresentanza, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana, procedimento iniziato a seguito di domanda dell'interessato presentata nel corso dell'anno

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 (preavviso di rigetto), con il quale comunica all'istante la carenza del requisito reddituale necessario per la concessione del beneficio.

DIRITTO

La Commissione pur prendendo atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha informato l'istante sullo stato del procedimento ed ha allo stesso notificato un preavviso di rigetto, ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti comunque allo stato presenti nel fascicolo, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute

FATTO

La, società con sede in,, rappresentata e difesa dall'Avvocato e dall'Avvocato-....., si è rivolta alla Commissione deducendo di aver presentato al Ministero della Salute - Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione, un'istanza di accesso alle seguenti informazioni ambientali:

- a) i nomi delle società che hanno presentato dinanzi all'Ufficio istanza di autorizzazione di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva denominata
- b) i nomi dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva in corso di analisi e trattazione da parte del Ministero.

La richiesta era presentata in virtù della Direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003, così come trasposta in Italia tramite il D.Lgs. 195/2005 (c.d. accesso ambientale).

Avverso il rigetto sull'istanza di accesso, motivato sulla base della provvisorietà delle informazioni sulle autorizzazioni e sull'esigenza di garantire la segretezza delle informazioni commerciali di terzi, i difensori hanno adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che la società istante e i suoi difensori regolarizzino i propri poteri, attraverso l'idoneo rilascio della procura da parte del soggetto che si trova all'estero.

Nel caso di specie, invero, non può operare la presunzione di rilascio della procura in Italia, in quanto il ricorso è stato sottoscritto a ed ivi la società istante ha eletto domicilio conferendo la procura ai difensori.

Per quanto sopra il ricorso, nei termini proposti, non può essere allo stato esaminato in attesa che i difensori provvedano a sanare il difetto di rappresentanza ovvero, a farsi rilasciare altra idonea delega nel rispetto delle formalità di legge per poter agire in giudizio in Italia. Ciò anche tenuto conto che la procura allegata è estesa anche ad eventuali successive fasi giurisdizionali afferenti all'istanza di accesso.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombenzi istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita i legali dell'istante a regolarizzare i propri poteri di rappresentanza attraverso il rilascio di idonea procura valida in Italia.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

L'Organizzazione sindacale ricorrente, a mezzo del proprio Segretario provinciale ha chiesto alla Questura di l'accesso ad alcuni atti riguardanti l'organizzazione dei turni di servizio deducendo di avere ricevuto lamentele da un proprio iscritto in ordine all'applicazione dei cambi turno, delle rotazioni etc..

Avverso il rigetto della sua istanza l'Organizzazione adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto l'Organizzazione sindacale istante non ha posto a fondamento dell'istanza uno specifico interesse di carattere sindacale, diretto a verificare il rispetto degli accordi raggiunti con l'Amministrazione o le spettanze economiche e gli altri diritti del personale rappresentato.

L'accesso dell'Organizzazione sindacale non appare nella specie congruamente motivato e si basa sulla generica deduzione di presunte disparità di trattamento a carico di un suo iscritto. La mera qualità di organizzazione sindacale non legittima, pertanto, nel caso di specie, l'accesso agli atti e documenti richiesti in quanto l'istanza non appare circostanziata, nè diretta all'esercizio delle prerogative sindacali, bensì risulta indirizzata ad un controllo sull'operato dell'Amministrazione in relazione a presunte e non circostanziate disparità nei confronti di un singolo soggetto, dal quale la ricorrente non risulta aver ricevuto una specifica delega per la proposizione dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: POSTE ITALIANE

FATTO

Il Sig. presentava un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia della documentazione riguardante l'incasso di buoni fruttiferi postali dallo stesso rinvenuti e che, però, deduce essere stati incassati da altri senza che gli risultassero delle denunce di smarrimento o distruzione degli originali.

L'istanza, presentata in data e reiterata in data, e è rimasta inevasa e, pertanto, deducendo la formazione del silenzio-rigetto, con ricorso presentato in data l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, in disparte ogni altra questione, ritiene il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Sull'istanza di accesso che il ricorrente stesso deduce aver presentato in data si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990 con la conseguenza che il ricorso alla Commissione risulta proposto (in data) quando era ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame, restando irrilevanti le successive reiterazioni dell'istanza di accesso, in mancanza di nuovi elementi o diverse determinazioni dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Commissione un'istanza diretta alla revocazione della decisione resa nella seduta del del

A fondamento dell'istanza il ricorrente deduce che l'Autorità avrebbe falsamente dichiarato l'esistenza di talune "certificazioni" allo stesso inviate nell'ambito di un procedimento davanti all'Autorità che lo ha visto contrapposto alla S.p.A., così inducendo in errore la Commissione

DIRITTO

La Commissione ritiene l'istanza inammissibile in quanto tardivamente proposta dopo circa anni dalla decisione.

La Commissione rileva, inoltre, che la richiesta risulta *prima facie* inammissibile anche perchè appare priva degli elementi minimi necessari ad ipotizzare una revocazione della precedente decisione resa – unico mezzo che può comportare un riesame del provvedimento da parte della Commissione stessa ex art. 395, n. 4 c.p.c. - atteso che non sono ipotizzati errori di fatto. Essa si fonda sul fatto che l'Autorità avrebbe fornito alla Commissione dichiarazioni non veritiere. Non spetta, tuttavia, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso alla documentazione dalla quale risulta che l'Amministrazione stessa avrebbe già soddisfatto una sua istanza, deducendo di non rinvenire tale documentazione.

Rilevando la formazione del silenzio rigetto il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolger alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

Nel merito la Commissione, tenuto conto che, sulla base di quanto dedotto dal ricorrente, si tratta di un'istanza relativa ad un accesso già accolto, ritiene il ricorso fondato limitatamente alla copia dell'atto con il quale l'Autorità ha riscontrato la sua precedente istanza con i relativi allegati, avendo il ricorrente dedotto di non averli rinvenuti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Autorità a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di essere un dell'INPS e che nell'arco di tempo intercorso tra il e ha ricoperto la carica di dell'ente resistente.

Tra e il Sig. è stato privato del trattamento economico riferito alla qualifica dirigenziale per una presunta incompatibilità tra funzioni dirigenziali e commissariali. A tale riguardo l'odierno ricorrente diffidava l'amministrazione resistente a corrispondere il suddetto trattamento economico ed in tal senso, già a partire dal formulava istanza di accesso tesa ad acquisire la documentazione utile per tutelare la propria posizione patrimoniale nei confronti dell'ente di appartenenza.

Successivamente al Sig. veniva notificata una comunicazione con la quale l'Istituto resistente chiedeva chiarimenti sulle ragioni della conoscenza da parte del medesimo, della nota della Corte dei Conti che sollevava la questione della richiamata incompatibilità.

Pertanto in data u.s. il Sig. chiedeva di accedere ai documenti relativi al suddetto procedimento conoscitivo. In data parte resistente evadeva tale istanza di accesso, consegnando al ricorrente la nota con la quale il Direttore aveva conferito l'incarico di audit. In tale ultima nota si richiamava una segnalazione del Collegio dei Sindaci formalizzata con lettera del

Di talché il, con domanda di accesso del, formulava altra istanza di accesso alla predetta segnalazione del Collegio dei Sindaci nonché a tutti i documenti connessi al procedimento di audit.

Parte resistente negava l'accesso con nota del, ritenendo l'accedente privo di interesse qualificato all'ostensione, non avendo il procedimento di controllo avuto alcun seguito.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva chiedendo che venisse dichiarata la carenza di interesse ad accedere del, tenuto conto che il procedimento di audit atteneva solo ad una verifica circa le modalità di circolazione all'interno dell'Istituto della corrispondenza inoltrata dal Collegio dei Sindaci e che i chiarimenti forniti dal erano stati considerati esaustivi, fuggendo ogni dubbio su responsabilità del medesimo che in effetti non sussistevano.

In ragione di ciò, pertanto, ritiene parte resistente che non vi siano i presupposti per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Dalla ricostruzione in fatto degli accadimenti che hanno innescato l'odierna vicenda contenziosa, emerge che la nota riservata del Collegio dei Sindaci non abbia costituito l'origine di un procedimento a carico del ricorrente, atteso che i chiarimenti forniti da quest'ultimo sono stati ritenuti soddisfacenti dall'amministrazione resistente. Ne consegue, anche alla luce delle deduzioni contenute nella memoria difensiva di parte resistente, che il ricorrente non sia titolare di una situazione tutelata e collegata ai documenti cui ha chiesto di accedere con ulteriore e conseguente infondatezza del gravame.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., presentava alla Prefettura di, un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla richiesta di concessione della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota, nella quale ricostruisce nel dettaglio la vicenda e rileva di avere riscontrato la richiesta di accesso agli atti della pratica, definita dal Ministero dell'Interno, allegando copia dei documenti relativi al procedimento ed informando il legale sulla notifica nei confronti del Sig. del provvedimento di rigetto della sua domanda.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha accolto l'istanza di accesso successivamente alla proposizione del gravame, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig. formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti del procedimento finalizzato ad ottenere il nulla osta per ricongiungimento familiare, chiedendo, altresì, la convocazione dell'istante, essendosi verificato il decesso del proprio datore di lavoro.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando dei Carabinieri – Tutela del Lavoro

FATTO

Il Maresciallo ha proposto un'istanza di accesso diretta all'ostensione della documentazione dalla quale sia possibile evincere gli interventi dell'Amministrazione diretti a minimizzare l'accesso a suoi dati personali, deducendo di aver vinto un reclamo presso l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito di un procedimento instaurato dall'istante davanti all'Autorità stessa, avente ad oggetto il non corretto trattamento dei suoi dati personali da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, fondato sulla genericità dell'istanza l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti che, ove esistenti, riguardano direttamente la posizione dell'istante il quale ha diritto di conoscere le iniziative eventualmente assunte dall'Amministrazione a seguito del provvedimento del Garante, ove contenute in provvedimenti o atti specifici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig. inoltrava una richiesta di ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 286/1998 con n. identificativo e, in data inviava allo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura di un'istanza di accesso agli atti del procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Federazione Italiana Pallavolo

FATTO

La Sig.ra, in relazione ad una vicenda riguardante la propria figlia minorenni,, tesserata dalla società, deduce di aver formulato alla Federazione un'istanza di accesso diretta ad ottenere

- a) i verbali delle riunioni tenute dalla società sportiva "*per l'individuazione, tramite elezione o altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti e del rappresentante tecnici*", da inviarsi alla FIPAV; b) gli atti idonei a conferire data certa al ricevimento dei suddetti verbali da parte di FIPAV (pec o segnatura di protocollo); c) gli atti federali aggiornati da parte di FIPAV in conseguenza di ricevimento dei verbali di cui al punto precedente.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile.

Il diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/1990 ai documenti delle Federazioni sportive può essere esercitato solo in relazione agli atti da queste assunte nell'ambito di attività aventi valenza pubblicitaria in quanto le Federazioni sportive nazionali hanno natura di associazioni, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 242 del 1999.

Sul punto la giurisprudenza ha, altresì, chiarito che le federazioni sportive presentano la "duplice natura" di "associazioni di diritto privato" e al tempo stesso "di organi del CONI per la realizzazione dei fini istituzionali di quest'ultimo" (TAR Lazio, Sez. III-quater, 27 novembre 2012, n. 9848; cfr. altresì, TAR Calabria, Sez. II, 18 settembre 2006, n. 948).

In base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione "*le federazioni operano in qualità di associazioni di diritto privato nel caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della federazione, ai rapporti tra le società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti*" (Cass. Sez. Un., 16 giugno 1983, n. 4108; cfr. Cass. Sez. Un., 9 maggio 1991, n. 5181).

Sulla base di tale principi, tenuto conto che nel caso di specie l'istanza di accesso non concerne, come opinato dalla ricorrente "*le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all'ammissione e*

all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione”, bensì atti relativi al funzionamento della “.....” ed al rispetto delle norme statutarie di questa, la Commissione ritiene inapplicabile la disciplina dell’accesso agli atti di cui alla legge n. 241/90 non afferendo la documentazione richiesta ad attività della Federazione di rilievo pubblicistico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

L'Ex Ispettore della Polizia di Stato, in data formulava un'istanza di accesso ai seguenti documenti:

- 1) *frontespizio della notizia reato Divisione Anticrimine cat. / (.....) del a firma Dott. (d'ordine del Questore) relativa all'annotazione redatta dall'Ispettore della Polizia di Stato*;
- 2) *nota cat. Uff. Gab. dell'..... a firma Questore, Oggetto: Ispettore della Polizia di Stato*;
- 3) *nota cat. Uff. Gab.n. del a firma Questore, Oggetto: Ispettore della Polizia di Stato*

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto della sua istanza, ha adito la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

Successivamente, rilevando di aver ottenuto copia del documento n. 1, ha integrato il ricorso limitandolo alla richiesta di ostensione dei documenti di cui al punto 2) ed al punto 3), precisando, a riguardo, che trattasi di documenti formati dall'Ufficio di Gabinetto della Questura di e non dalla Divisione Anticrimine.

Rileva inoltre, che tale documentazione non è archiviata al suo fascicolo personale e che, comunque, sta provvedendo a tentare di recuperarne copia anche tramite altri Organi che dovrebbero detenerli.

Con ulteriore integrazione l'istante ha rappresentato che, in data u.s., ha ricevuto comunicazione dalla Direzione Reparto Mobile che confermerebbe l'esistenza della documentazione richiesta, perché formata e conservata presso la Questura.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso invita l'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso (Questura di) a chiarire se detenga o meno la documentazione richiesta ed oggetto dei punti 2 e 3 dell'istanza di accesso.

La Commissione rileva, inoltre, che a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

Pertanto, qualora la Questura individuasse un diverso Ufficio detentore della documentazione dovrebbe trasmettere allo stesso l'istanza di accesso per il seguito di competenza, dandone notizia all'interessato.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione ed a provvedere, ove necessario, alla trasmissione dell'istanza di accesso all'Ufficio ritenuto competente, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento dei predetti incumbenti

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

L'ex Ispettore della Polizia di Stato ha formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta ad acquisire copia del decreto di espulsione del Prefetto di n. / datato emesso nei confronti della Sig.ra

A sostegno dell'istanza ha dedotto che trattasi di un atto riguardante la sopra nominata cittadina straniera che era sua ospite presso l'abitazione di e che avrebbe interesse ad acquisirlo perché gli consentirebbe di chiedere la revocazione (ex art. 395 co. 4 cpc) della sentenza a sé sfavorevole n. / pronunciata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione, in data, depositata il o per valutare ulteriori eventuali iniziative giudiziali.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con successiva nota l'istante deduce che *“Il decreto è stato recuperato stessa data odierna attraverso il difensore d'ufficio assegnatole presso il centro di permanenza temporanea di -”*.

La Prefettura ha dichiarato di non detenere il documento richiesto.

DIRITTO

La Commissione, in disparte i profili di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al soggetto controinteressato, rilevato che il ricorrente ha dedotto di aver reperito “aliunde” il documento richiesto, allegandolo in questa sede, ritiene il ricorso inammissibile per carenza di interesse,

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

L'ex ispettore della Polizia di Stato ha formulato alla Questura di un'istanza di accesso diretta ad acquisire copia:

- “1) *della relazione/annotazione del personale della Questura di datata di rintraccio ed accompagnamento di nata il a (.....).*
- 2) *della Scheda d'identificazione ufficio immigrazione compilata da cui ricavare se nata il parlasse italiano”.*

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto della sua istanza, ha adito la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

Successivamente l'interessato ha depositato un'integrazione del ricorso rilevando che è venuto meno l'interesse per la relazione di cui al punto 1) poiché tale documentazione è stata ottenuta tramite altro Organo e rilevando la permanenza del suo interesse ad accedere al documento *sub 2* perché gli consentirebbe di chiedere la revocazione (ex art. 395 co. 4 cpc) della sentenza a sé sfavorevole n. / pronunciata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione, in data, depositata il o per valutare ulteriori eventuali iniziative giudiziali.

La Questura ha depositato memoria deducendo di non aver ricevuto nessuna istanza di accesso e che, in ogni caso, non è stato coinvolto il soggetto controinteressato.

DIRITTO

La Commissione ritiene in via assorbente il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al soggetto controinteressato Sig.ra, cui si riferisce la documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: OSPEDALE

FATTO

La Sig.ra, deducendo di aver subito danni a seguito di un intervento chirurgico cui è stata sottoposta presso l'IRCCS di formulato, nell'ambito del procedimento diretto alla gestione del sinistro, un'istanza di accesso alla copia integrale della perizia medica della dott.ssa (incaricata dall'Istituto) senza le parti oscurate.

Avverso il rigetto della sua istanza ha adito il Difensore civico regionale il quale si è ritenuto incompetente osservando che l'Ospedale è soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, la cui natura appare equiparabile alle Aziende sanitarie locali, attesa l'autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale e, non essendo organo della Regione, il suo operato in materia di accesso non può essere oggetto di ricorso al Difensore civico ex art. 25, comma 4, L. n. 241/1990.

Per tali ragioni il Difensore civico regionale ha dichiarato la propria incompetenza, ferma quella del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

L'istante ha, invece, adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto ospedaliero ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione, ritiene, preliminarmente di dover valutare la propria competenza.

La Commissione, pur non potendo sindacare tale decisione del Difensore civico regionale, è tenuta, comunque, a valutare la propria competenza atteso che ai sensi dell'art. 25, comma 4 la competenza della Commissione si radica *“Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato”*.

Per giurisprudenza costante, inoltre, la Commissione esamina i ricorsi dei privati quando manchi il Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale.

Nel caso di specie, l'Istituto acceduto, per quanto non rappresenti un organo della Regione è organizzato sulla base delle disposizione di cui alla Legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 recante *“Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico*

<<.....>> di e <<Centro di riferimento oncologico>> di" e fa, pacificamente, parte del Servizio sanitario della Regione.

La richiamata legge regionale prevede, invero, che *“1. Gli Istituti sono enti di diritto pubblico che svolgono attività assistenziale e di formazione con particolare orientamento all'attività di ricerca, sono parte integrante del Servizio sanitario regionale e fanno parte della rete ospedaliera regionale perseguendo l'integrazione organizzativa e funzionale, il raggiungimento di economie di scala e, per quanto riguarda l'istituto <<.....>>, anche l'integrazione logistica con l'Azienda ospedaliero - universitaria <<Ospedali riuniti>> di"*.

Nella descritta situazione, ad avviso di questa Commissione la decisione del ricorso ricadeva nella competenza del Difensore Civico del quale organo di tutela giurisdizionale più prossimo rispetto alla natura giuridica dell'Ente acceduto ed attesi i profili di connessione con l'Ente regionale che, con propria legge, ha determinato l'organizzazione dell'Ente ospedaliero.

Pertanto la Commissione non può che dichiarare inammissibile il ricorso attesa la propria incompetenza, invitando la Segreteria a trasmettere la decisione anche al Difensore civico regionale per opportuna conoscenza.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione della Casa Circondariale di; Magistrato di sorveglianza di; Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della

FATTO

....., attualmente detenuta presso la Casa Circondariale di, in proprio, con istanza di accesso dello scorso indirizzata alla Casa Circondariale di (precedente sede di detenzione), ha chiesto di poter accedere al menù somministrato a far data dal proprio ingresso nella Casa medesima, con particolare riferimento a quello redatto a seguito di visita dal dietologo nel mese di

A motivo della richiesta adduceva di non poter consumare il vitto consegnato ai detenuti in via ordinaria, stanti le patologie di varia natura da cui la ricorrente risulta affetta.

Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi, in termini, ha adito la Commissione.

Con nota dello scorso, la Direzione della Casa Circondariale di ha comunicato di non poter fornire quanto richiesto dalla ricorrente essendo la medesima, al momento, detenuta presso la Casa Circondariale di, cui ha contestualmente inoltrato il carteggio. La Direzione della Casa Circondariale di, in data u.s. ha depositato nota difensiva alla quale, a seguito della ricezione del fascicolo personale da parte della consorella di, allega la documentazione di interesse della Sig.ra

Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto della memoria da ultimo depositata dalla Casa Circondariale di e dei documenti alla stessa allegati, rilevava l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere disponendo contestualmente l'invio dei documenti allegati dalla Casa circondariale di alla ricorrente.

Con ricorso per riesame del u.s. la si duole del dispositivo della predetta decisione, lamentando la circostanza che i documenti forniti non siano quelli soddisfatti della propria istanza di accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato da, la Commissione osserva quanto segue.

La ricorrente non chiarisce adeguatamente in quale parte i documenti trasmessi dall'amministrazione resistente non siano atti a soddisfare il proprio interesse o quanto meno lo fa in maniera poco diretta.

Pertanto, ai fini del decidere, la Commissione chiede a parte ricorrente di specificare in maniera dettagliata ed esclusiva quali siano i documenti non trasmessi dalla Casa Circondariale di ai quali ha interesse ad accedere, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Direzione di

FATTO

....., detenuta presso la casa circondariale di, ha presentato in proprio alle amministrazioni resistenti quattro istanze di accesso dal al

Con la prima datata chiedeva copia di un'ordinanza (la n. del) che a dire dell'accedente riguardava la propria persona; con la seconda del chiedeva copia del regolamento di istituto per verificare le disposizioni inerenti il trattamento dei detenuti; con la terza sempre del, chiedeva copia del menù ordinario di Istituto; con la quarta, infine, datata, chiedeva copia di una nota della Casa Circondariale di relativa a presunti fatti estorsivi ai danni della richiedente.

Non avendo ottenuto riscontro alle predette istanze, in data la ha adito la Commissione. In data parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale ha dedotto quanto segue. Con riferimento all'ordinanza del l'accesso non è consentito in virtù di disposizione regolamentare di cui al D.M. n. 115 del 1996 per motivi di ordine e sicurezza pubblica; il regolamento interno, oltre ad essere consegnato a tutti i detenuti al momento del loro ingresso, è liberamente consultabile trovandosi in ogni padiglione; quanto al menù dell'Istituto, l'amministrazione osserva che anch'esso è affisso nelle bacheche di tutti i reparti e che comunque la ricorrente ha ricevuto copia delle tabelle vitto personalizzate in data; quanto alla nota della Casa Circondariale di, l'amministrazione rileva che in data è stata trasmessa comunicazione al legale della ricorrente che per il trasferimento dei propri beni personali presso l'istituto di detenzione, a causa del peso e del volume degli stessi, è necessaria la corresponsione di €

DIRITTO

Sul ricorso presentato da, la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso deve essere esaminato alla luce delle deduzioni svolte dall'amministrazione nella memoria difensiva di cui alle premesse in fatto. A tale riguardo, con riferimento all'ordinanza n. del, stante la presenza di norma regolamentare opposta da parte resistente e considerato che la Commissione non ha il potere di disapplicare disposizioni regolamentari, il ricorso non può trovare

accoglimento. Con riguardo al regolamento interno, tenuto conto della sua libera consultazione presso i reparti dell'istituto, il ricorso è inammissibile.

Parimenti è a dirsi quanto al menù di Istituto ed alle tabelle personalizzate di vitto consegnate in data, dunque prima della presentazione del gravame, questo deve dichiararsi inammissibile.

Infine, quanto alla nota della Casa Circondariale di, allegata alla memoria difensiva, dando incarico alla Segreteria di trasmetterla alla ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo respinge, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione della Casa Circondariale di

FATTO

....., in proprio, con istanza di accesso rivolta alla Casa Circondariale di dello scorso chiedeva di poter accedere ai siti informativi “per estrarre o visionare normativa o proposte degli organismi di assistenza in tutela della popolazione e, vista l’assenza mediatori culturali ed insulti dall’educatore e coordinatore”.

Non avendo ottenuto risposta alla predetta istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, in termini, la Sig.ra adiva la Commissione. Quest’ultima, nella seduta plenaria dello scorso, accoglieva il ricorso ritenendo la richiesta di accesso funzionale alla conoscenza delle condizioni di permanenza all’interno della struttura penitenziaria ove la ricorrente era reclusa.

Successivamente a tale decisione, in data avanzava analogha richiesta all’amministrazione resistente che non riscontrava la domanda di accesso.

Pertanto in data la adiva la Commissione chiedendo il riesame del silenzio rigetto e, comunque una non meglio precisata “autorizzazione stabile” presumibilmente al rilascio di documenti di interesse, a prescindere dal cambio di Istituto di detenzione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale dà atto di aver preso contatti con la detenuta e di essersi attivata con l’ambulatorio per le disforie di genere al fine di soddisfare “il bisogno di informazione lamentato” dalla ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato da, la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare e quanto alla richiesta di autorizzazione stabile ad accedere a documenti amministrativi, si rileva che essa è inammissibile, fuoriuscendo dal perimetro di attribuzione della scrivente Commissione. Quanto alla richiesta di accesso ai siti informativi, tenuto conto di quanto dedotto dall’amministrazione, si chiede alla ricorrente se le attività poste in essere da parte resistente siano o meno ritenute soddisfattive.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte invita parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Casa Circondariale di

FATTO

....., in proprio, a seguito di ricorso presentato alla scrivente Commissione, ha ottenuto una decisione di accoglimento in data

Non avendo ottenuto successivamente alla predetta decisione i documenti di interesse, si è rivolta nuovamente alla Commissione dolendosi di tale circostanza e chiedendo, inoltre, che tale decisione possa essere fatta valere presso ogni istituto di detenzione in cui dovesse in futuro essere reclusa.

DIRITTO

Sul ricorso presentato da, la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare esso deve essere dichiarato inammissibile. La Commissione non ha infatti il potere di ordinare l'ottemperanza alle proprie decisioni né le stesse possono esser fatte valere, pro futuro, nei confronti di altre amministrazioni, come inammissibilmente richiesto dalla ricorrente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: Camera di Commercio delle

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di segretario generale della Camera di Commercio delle, ha chiesto in data e all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: *“documenti trasmessi al MISE verosimilmente dal dipendente e dirigente da eventuali anonimi nel corso dell'anno riguardanti le materie: assetto dirigenziale, affidamento degli incarichi dirigenziali, attribuzione delle relative retribuzioni accessorie, procedura di selezione del Segretario generale della Camera di Commercio delle”*.

A tale fine l'accedente indicava quale motivo a fondamento della richiesta “valutazioni utili alla complessiva tutela dell'Ente sotto ogni profilo”, stante la segnalazione dello stesso MISE rivolta alla Camera odierna ricorrente.

L'amministrazione resistente, con nota dello scorso, negava l'accesso motivando come segue: “Al riguardo è opportuno rammentare, come già anticipato dalla scrivente Direzione con nota n. del, che l'art. 54-bis del D. lgs n. 165/2001 prevede al comma 4 la sottrazione all'accesso delle segnalazioni ricevute. A tal riguardo, inoltre, si precisa che l'ANAC, con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha adottato le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” (GU n. 110 del 14 maggio 2015), nelle quali è stato fra l'altro chiarito che soltanto in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole ai segnalanti possano cessare le condizioni di tutela dello stesso. In proposito, non risultando alla scrivente pronunce giudiziali al riguardo, per le sopramenzionate motivazioni, con la presente si comunica il diniego all'accesso agli atti relativi alle segnalazioni ricevute e per l'effetto concluso il procedimento avviato”.

Contro tale diniego la Camera di Commercio ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso e eccependo preliminarmente la sua inammissibilità per non essere stato notificato al controinteressato che peraltro ha fatto espressa richiesta di applicazione della disposizione di cui al menzionato art. 54 del d. lgs. n. 165/2001. Deduce, poi, quanto alle segnalazioni anonime quanto segue: *“Anche con riferimento alle segnalazioni anonime, si richiede di dichiarare l'inammissibilità della iniziativa attorea per carenza di interesse a ricorrere, atteso che gli esposti anonimi (per lo più generici) diversamente che per le più circostanziate segnalazioni del whistleblower, si sono rivelate, nel caso di specie, insuscettibili di assumere rilievo procedimentale come presupposto di un'attività ispettiva o di un intervento in autotutela”*.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare, e quanto alle segnalazioni del Dirigente si rileva la presenza di un soggetto controinteressato nella di lui persona, cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso, conosciuto dalla Camera di Commercio ricorrente ed al quale il ricorso andava notificato ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), D.P.R. n. 184/2006. Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile e ciò anche alla luce dell'applicabilità nel caso di specie della tutela del c.d. whistleblower invocata dal Dirigente in questione.

Quanto agli esposti anonimi, non ravvisandosi esigenze di tutela proprio a motivo del loro carattere anonimo, essi possono essere ostesi, atteso che il mancato avvio del procedimento da parte dell'amministrazione non fa venir comunque meno l'interesse della ricorrente alla loro conoscenza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte ed ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato sin dal, istanza di accesso al fascicolo di indagine aperta dall'amministrazione resistente in merito ad una contestazione operata dall'odierno ricorrente nei confronti della compagnia di Assicurazione, con la quale aveva una polizza in essere.

Non avendo ottenuto riscontro, nonostante diversi solleciti, l'ultimo dei quali datato, in data il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale da atto di aver riscontrato la richiesta di accesso in data a mezzo raccomandata ricevuta in data con la quale, peraltro, si trametteva al ricorrente i documenti in possesso dell'IVASS.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente e dei documenti ad essa allegati, lo dichiara inammissibile, siccome proposto avverso un silenzio rigetto inesistente, per aver parte resistente riscontrato positivamente la domanda di accesso del

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data ai sensi della legge generale sul procedimento amministrativo, istanza di accesso al verbale n. / del del Collegio dei Sindaci Straordinario dell'amministrazione resistente.

La richiesta dell'istante, dipendente dell'ente resistente collocato a riposo a far data dal, muoveva dal mancato riconoscimento a proprio favore di una indennità per lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità cui l'accedente ritiene di aver diritto rispetto alla quale il Collegio dei Sindaci avrebbe espresso il proprio parere contenuto nel verbale oggetto della domanda ostensiva di cui sopra.

Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza, in data il ha adito in termini la Commissione contro il silenzio rigetto serbato dall'amministrazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Il documento richiesto è collegato, invero, ad una situazione giuridicamente qualificata dell'accedente, attenendo, almeno nella prospettazione fatta dal ricorrente, alla mancata corresponsione di un'indennità a beneficio del ricorrente medesimo.

Tale aspetto, quindi, radica un interesse differenziato all'accesso in capo all'odierno ricorrente, determinando di conseguenza la fondatezza del gravame.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – Direzione Generale Territoriale del – Ufficio Motorizzazione Civile di

FATTO

Il sig. riferisce di aver chiesto all'amministrazione resistente in data u.s. una serie di informazioni in merito al rinnovo della propria patente di guida.

Non avendo ottenuto risposta in data ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale premette il numero elevato di richieste del, alle quali comunque parte resistente dichiara e comprova di aver dato seguito, da ultimo con nota del con la quale si fornivano le informazioni circa le ragioni del mancato rinnovo e si davano le indicazioni per gli adempimenti necessari al rinnovo medesimo.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal la Commissione osserva quanto segue.

Premesso in via preliminare che la richiesta del non può essere definita tecnicamente come domanda di accesso a documento amministrativo, come pretenderebbe il ricorrente, trattandosi all'opposto di richiesta di informazioni senza una precisa individuazione dei documenti cui si chiede di poter accedere, tenuto conto che ad ogni modo dopo la presentazione del ricorso parte resistente ha fornito tali informazioni, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ICS

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di soggetto inserito nella graduatoria per la classe di concorso, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza per l'immediata rettifica dei punteggi assegnati per l'inserimento nella medesima graduatoria della Sig.ra

Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

La richiesta di rettifica di punteggi di cui alle premesse in fatto non costituisce certo domanda di accesso e pertanto il ricorso che ne è scaturito deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ambito Territoriale di

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di soggetto inserito nella graduatoria per la classe di concorso, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso all'elaborazione cartacea o digitale della domanda di inserimento del Sig. nonché copia dei decreti di valutazione del punteggio al medesimo assegnato.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in termini il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo, tra l'altro, che il ricorrente non figurerebbe nelle graduatorie provinciali scolastiche.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

Rilevato che il ricorrente ha presentato a diversi istituti scolastici reiterate istanze di accesso civico, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, chiedendo di conoscere domande di inserimento e titoli di soggetti terzi, con riferimento a graduatorie di insegnamento, redatte – stando a quanto in alcuni casi segnalato – dagli Uffici Scolastici Provinciali.

Rilevato, altresì, che questa Commissione ha in precedenza ritenuto tali istanze – sul piano formale estranee alle competenze della stessa – convertibili in domande di accesso agli atti, in presenza dei corrispondenti requisiti di sostanza;

Ritenuto, tuttavia, che detta conversione non sia ulteriormente possibile, essendo in ogni caso necessario che l'istante – a pena di inammissibilità – precisi con una sola domanda, in rapporto a ciascuna graduatoria, il proprio interesse “diretto, concreto ed attuale” all'accesso – ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990 – nei confronti di soggetti determinati, in rapporto ai quali la posizione assegnata in graduatoria configuri una situazione di controinteresse, senza che possa effettuarsi, attraverso un artificioso frazionamento delle domande, una forma di controllo generalizzato

dell'attività amministrativa: controllo non consentito a norma dell'art. 24, comma 3 della medesima legge n. 241 del 1990. Tenuto conto infine di quanto dedotto da parte resistente con la memoria di cui alle premesse in fatto

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig. in data u.s. ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: “*note di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'accedente quali trasmesse a varie amministrazioni quali Ministero della Difesa (nota, Prot.), Ministero della Giustizia (nota in data anteriore e prossima al), Università degli Studi di (nota del, Prot.) nonché verso ogni altra amministrazione destinataria di atti di richiesta informazione, e relative note di riscontro sino alla data di risposta alla presente, in punto di servizio prestato ai fini dell'ammissione ovvero di ogni altro requisito d'accesso alla selezione, omissi eventuali dati personali sensibili di terzi ivi contenuti?*”.

La richiesta veniva motivata come segue: “*in qualità di candidato idoneo non vincitore alla procedura di al procedimento di selezione per n. posto di operatore amministrativo, area B – posizione B1 a tempo pieno e determinato della durata di mesi, nel ruolo del personale del, indetto con delibera n. del ed avviso pubblicato in G.U. n. del, ravvisato che l'art. 2 del bando di concorso prevede fra i requisiti di ammissione il seguente: «g) aver maturato esperienza lavorativa, di almeno due anni, in qualità di addetto alla segreteria, al front office, al supporto degli uffici amministrativi e contabili», senza distinzione fra servizio prestato nel settore pubblico ovvero privato; ravvisato che ai fini della verifica del possesso del ridetto requisito quale dichiarato, ex artt. 46 e 47, d.P.R. 445/2000, in sede di domanda concorsuale da parte dei candidati deve ritenersi che l'amministrazione abbia attivato azioni di verifica dei titoli posseduti, ex art. 71, d.P.R. 445/2000, al fine di tutelare la propria posizione di candidato idoneo non vincitore nella medesima procedura anche in rapporto ai titoli dichiarati dai restanti candidati risulta indispensabile acquisire copia degli atti di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati in punto di servizio prestato ai fini dell'ammissione, ovvero di ogni altro requisito d'accesso, alla selezione, omissi eventuali dati personali sensibili di terzi ivi contenuti?*”.

Parte resistente non ha dato riscontro alla istanza e pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo la sostanziale identità della vicenda rispetto a quella già decisa dalla Commissione nella seduta plenaria dello scorso e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso. Nella seduta del scorso, la Commissione, preso atto dell'avvenuta trattazione e decisione della fattispecie già nella seduta plenaria dello scorso, dichiarava inammissibile il ricorso, trattandosi di richieste di accesso sostanzialmente identiche.

Contro tale decisione il ha presentato ricorso per revocazione, deducendo che nella seduta del era stata deciso un ricorso scaturente da istanza di accesso avente ad oggetto i seguenti

documenti: *“atti di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati quali acquisiti da soggetti terzi, pubblici e privati, in punto di servizio prestato ai fini dell’ammissione, ovvero di ogni altro requisito d’accesso, alla selezione, omissi eventuali dati personali sensibili di terzi ivi contenuti”* e pertanto differente da quella che aveva poi dato origine alla decisione di cui veniva richiesta la revocazione. Su tale istanza nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, tenuto conto del numero e della frequenza delle richieste di accesso inoltrate dal all’amministrazione resistente, alcune a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, come dedotto da parte resistente con riguardo ad altre decisioni rese dalla scrivente, invitava parte resistente a chiarire se si fosse pronunciata o meno sulla istanza del e se fosse in possesso o meno di quanto richiesto dal ricorrente, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Parte resistente ha depositato nota di chiarimenti nei sensi richiesti dall’amministrazione e deducendo al riguardo che quanto richiesto era già in possesso del richiedente oltre alla circostanza per cui i medesimi, come già rilevato in altra decisione resa dalla scrivente Commissione, risultano depositati presso il TAR adito dal ricorrente. Quest’ultimo ha depositato integrazione al ricorso per revocazione insistendo per l’accoglimento. Nella seduta dello scorso la Commissione in fase rescindente riteneva sussistere errore di fatto nella parte in cui aveva ritenuto oggetto dell’istanza di accesso documenti diversi rispetto a quelli domandati con la richiesta del

In fase rescissoria e nel merito, preso atto delle deduzioni di parte resistente dalle quali si ricavava che quanto richiesto era stato già consegnato al ricorrente, dichiarava inammissibile il ricorso. Il Sig., con istanza di correzione di errore materiale del, chiede che venga corretta la parte dispositiva della predetta decisione laddove fa riferimento alla decisione del in luogo di quella resa in data

DIRITTO

Sull’istanza di correzione di errore materiale depositata dal Sig. la Commissione si pronuncia favorevolmente correggendo quanto richiesto come da sottoesteso dispositivo, da intendersi sostitutivo di quello reso all’esito della seduta dello scorso

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso per revocazione, in fase rescindente annulla la decisione del ed in fase rescissoria lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «1) nota del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n.; 2) verbali di valutazione delle candidature pervenute per il bando in epigrafe quali oggetto di proposta di terna con deliberazione del, n. ».

La richiesta veniva motivata come segue “*in qualità di partecipante all'avviso pubblico per l'individuazione di una rosa di nominativi da sottoporre al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il conferimento dell'incarico di, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della Legge 394/1991 e ss.mm. ed ii., del, Prot., ravvisato che tale procedura è stata definita con deliberazione del Consiglio direttivo del, n., con individuazione della relativa di candidati, atto a sua volta annullato con nota del dicastero del, n., e dunque non ancora definitivo e che peraltro non risulta pubblicato a sito web nella sezione 'Amministrazione trasparente', al fine di acquisire gli atti di valutazione comparativa della propria candidatura con relativo giudizio numerico ovvero sintetico per ogni connessa esigenza conoscitiva e curriculare anche in rapporto ai restanti candidati in presenza di eventuali graduatorie di merito compilate ai fini della creazione della suddetta di nominativi, ravvisato che lo status di candidato della ridetta procedura radica l'interesse all'acquisizione degli atti richiesti accessibili in quanto atti endoprocedimentali, ex artt. 7 e 10, l. 241/1990, né per l'effetto sussiste esigenza di tutela della riservatezza dei restanti candidati nelle procedure concorsuali ovvero comparative laddove l'invio della candidatura determina accettazione del confronto valutativo”.*

Parte resistente ha fornito riscontro all'istanza in data, indicando il percorso on line da seguire per la consultazione della delibera del Consiglio Direttivo contenente quanto richiesto al punto n. 2 e negando l'accesso con riguardo alla nota del Ministro dell'Ambiente siccome sottratta all'accesso in virtù di disposizione regolamentare che esclude l'ostensione con riferimento agli atti del Ministero vigilante e comunque invitando il ricorrente a voler specificare il proprio interesse all'ostensione di detto documento.

Contro tale nota il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale ribadisce quanto argomentato nella nota dello scorso Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione dichiarava in parte inammissibile il ricorso ed in parte lo respingeva, tenuto conto che con riferimento alla documentazione concorsuale parte resistente aveva indicato come accedere ai documenti della

procedura e con riferimento alla nota del ha dedotto non sussistere alcun collegamento con la procedura concorsuale e comunque eccependo la presenza di disposizione regolamentare ostativa all'accesso.

Contro tale decisione il Sig. ha proposto ricorso per revocazione, deducendo la propria posizione di interesse rispetto alla predetta nota e contestando la genericità del richiamo alla disposizione regolamentare.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Premesso il numero esorbitante di ricorsi presentati dal ricorrente, in molti casi riferiti alla medesima vicenda procedimentale e verso la medesima amministrazione, condotta che è ai limiti della correttezza, si osserva che nel caso di specie il ricorrente si duole di circostanze che non fanno emergere alcun errore di fatto, discendendone l'inammissibilità del ricorso per revocazione.

Ricorso che questa Commissione ha ritenuto di poter conoscere attraverso una interpretazione estensiva (nel senso dell'applicabilità anche da parte della scrivente) dell'articolo 395 n. 4 del codice di procedura civile che recita: "se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Nella specie tale norma appare all'evidenza inapplicabile per difetto della sussistenza di qualsivoglia errore di fatto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso per revocazione, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig. in data ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: “1) *atti di memoria formati e detenuti dall'ente quali trasmessi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sino alla data di risposta alla presente, in sede d'incombente istruttorio disposto con decisione interlocutoria della ridetta assise del, n., in sede di ricorso per revocazione relativo alla decisione del, n., quale resa sul ricorso del, in relazione ad istanza d'accesso del, oggetto di diniego tacito all'accesso, laddove l'assise fa carico all'amministrazione di «chiarire se si sia pronunciata o meno sulla istanza dele se è in possesso o meno di quanto chiesto dal ricorrente, interrompendo nelle more i termini della decisione».*

La richiesta veniva motivata come segue: “*«in qualità di candidato idoneo non vincitore alla procedura di selezione per n. posto di operatore amministrativo, area B – posizione B1 a tempo pieno e determinato della durata di mesi, nel ruolo del personale del, indetto con delibera n. del ed avviso pubblicato in G.U. n. del, richiamata l'istanza d'accesso del quale tesa all'ostensione di atti precisamente indicati fondati su esigenza di tutela del trattamento di dati sensibili di natura giudiziari, quali: «1) note di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'accedente quali trasmesse a varie amministrazioni quali Ministero della Difesa (nota del, Prot.), Ministero della Giustizia (nota in data anteriore e prossima al,), Università degli Studi di (nota del, Prot.) nonché verso ogni altra amministrazione destinataria di atti di richiesta informazione, e relative note di riscontro sino alla data di risposta alla presente, in punto di servizio prestato ai fini dell'ammissione ovvero di ogni altro requisito d'accesso alla selezione, omissi eventuali dati personali sensibili di terzi ivi contenuti.»*, ravvisato che la ridetta istanza d'accesso non ha avuto riscontro espresso alcuno di talché diniego tacito all'accesso, ravvisato che avverso il medesimo diniego è stato interposto ricorso alla Commissione accesso del da cui decisione del, n., oggetto di rescissione con decisione del, n., riconoscendo come la decisione rescissa avesse erroneamente ritenuto identiche due distinte istanze d'accesso (....., da cui ricorso del, da un lato, e sopraindicata istanza del, da cui ricorso del, dall'altro) disponendo per l'effetto l'incombente a carico dell'ente di «chiarire se si sia pronunciata o meno sulla istanza del e se è in possesso o meno di quanto chiesto dal ricorrente, interrompendo nelle more i termini della decisione», ravvisato che l'amministrazione non ha mai risposto all'istanza del, così come che gli atti devono ritenersi d'esistenza certa avendo l'ente già confermato d'aver ricevuto atti da amministrazioni terze in sede di verifiche ex art. 71, d.P.R. 445/2000, e dunque l'ente ne è certamente in possesso, non avendo peraltro mai comunicato ad oggi il contrario, ravvisato particolarmente che la suindicata decisione rescissa del, n., risulta fondata su memoria dell'amministrazione alla Commissione accesso si fa riferimento ad istanza del DICA del - del adducendo che la successiva richiesta del configurerrebbe illegittimamente duplicazione d'accesso da cui concreta volontà di non ostendere gli atti

precisamente trasmessi ad altre amministrazioni, limitandosi a solo quelli ricevuti, e dunque di fatto secretandoli; ravvisata quindi, per ogni finalità tuzioristica a fronte del denegato accesso, la volontà dell'amministrazione di fondare il diniego a documentazione pacificamente ostensibile laddove relativa ad atti formati dall'ente circa la posizione dell'accedente in relazione a fatti, stati e qualità personali dichiarate in sede di domanda di partecipazione, e che costituiscono trattamento di dati personali sensibili, sul mero pretesto per cui vi sarebbe stata una duplicazione d'istanza che determinerebbe illegittimità della seconda richiesta, invero dissimulando il distinto e differente oggetto, nonché le motivazioni sottese dell'accesso, vieppiù sulla scorta del ricorso pendente avanti al TAR, n. /, sopravvenuto all'istanza pretestuosamente richiamata del, quale causa dell'inammissibilità della successiva del, quivi in esame, ravvisata quindi la volontà dell'amministrazione di dissimulare il diverso oggetto dell'istanza d'accesso onde opporre un diniego di mera natura procedimentale, e dunque anche in violazione dei principi di lealtà e correttezza che devono improntare i rapporti fra le parti avanti alla Commissione, fornendo informazioni e dati veritieri e non distorsivi del 'thema decidendum' del gravame, sino al punto da determinare la rescissione di decisione dell'assise in forza di motivato ricorso per revocazione, ex art. 395, c.p.c., ravvisato che l'istanza d'accesso è motivatamente fondata sulla necessità di tutelare il trattamento di dati sensibili di natura giudiziaria quale avvenuto con gli atti di cui all'istanza d'accesso soprarichiamati e ad oggi pretestuosamente denegati opponendo financo, del tutto strumentalmente, emulazione ed attività defatigante, di talché violando i basilari principi di trasparenza che devono fondare anche le attività di verifica, ex art. 71, d.P.R. 445/2000, di talché l'amministrazione non può legittimamente impedire l'ostensione degli atti trasmessi ad amministrazioni, anche giudiziarie, per tali finalità, laddove pacificamente configurano un trattamento di dati personali, ravvisata l'ulteriore esigenza di tutela sottesa alla soprarichiamata decisione della Commissione per l'accesso che impone incombente all'amministrazione a fronte di diniego all'accesso, di talché ogni discendente tutela, anche in sede giurisdizionale, ai fini del denegato accesso, con ogni riserva d'azione in materia di tutela dei dati personali sulla scorta degli atti oggetto di denegata ostensione radicante esigenza di scrutinio, ravvisato altresì che sussiste l'esigenza di tutela in sede contenziosa stante la pendenza di ricorso giurisdizionale al TAR, N.R.G.R. /, avverso il bando, i verbali valutativi e la graduatoria finale, nonché la sopravvenuta esclusione dalla graduatoria finale con ricorso per motivi aggiunti, il che costituisce elemento ulteriore a supporto dell'istanza del, come ampiamente indicato nel ricorso del e successivo gravame revocatorio, a nulla valendo la ex adverso obiezione per cui i documenti di interesse rilevanti ai fini di ogni attività defensionale sono stati depositati nell'ambito del citato procedimento pendente al TAR del, con R.G. /, originato da ricorso dell'accedente e dunque l'interesse dello stesso volto al riesame giudiziale degli esiti della procedura sarebbe tutelato, risultando ogni altra istanza d'accesso automaticamente pleonastica ovvero emulativa, ravvisato che il presente accesso detiene natura endoprocedimentale, ex art. 7 e 10, l. 241/1990, nell'ambito del procedimento di tutela amministrativa avanti la Commissione accesso, per ogni finalità tuzioristica avverso il citato diniego tacito all'accesso, anche nella successiva sede giurisdizionale?.

Parte resistente non ha riscontrato la richiesta e contro il silenzio rigetto formatosi il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale deduce che, essendo la richiesta sostanzialmente identica a quella del citata per la quale anche Codesta Spett.le Commissione si è già pronunciata, il Consiglio nazionale ha opposto un diniego tacito. Il ha depositato integrazione al ricorso in data insistendo per l'accoglimento del gravame. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, premesso il numero esorbitante di ricorsi presentati dal ricorrente, in molti casi riferiti alla medesima vicenda procedimentale e verso la medesima amministrazione, condotta da ritenersi ai limiti dell'esercizio abusivo del diritto di accesso e delle conseguenti tutele, osservava di essersi già pronunciata numerose volte sulla vicenda, dichiarando pertanto il gravame inammissibile.

Contro tale decisione il ha depositato ricorso per revocazione, definendo l'operato della Commissione come "maldestro" e contestando l'assenza di motivazione o comunque il suo carattere avulso dalla fattispecie esaminata.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Premesso il numero esorbitante di ricorsi presentati dal ricorrente (ad oggi), in molti casi riferiti alla medesima vicenda procedimentale e verso la medesima amministrazione, condotta che è ai limiti della correttezza, si osserva che nel caso di specie il ricorrente si duole di circostanze che non fanno emergere alcun errore di fatto, discendendone l'inammissibilità del ricorso per revocazione.

Ricorso che questa Commissione ha ritenuto di poter conoscere attraverso una interpretazione estensiva (nel senso dell'applicabilità anche da parte della scrivente) dell'articolo 395 n. 4 del codice di procedura civile che recita: "se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Nella specie tale norma appare all'evidenza inapplicabile per difetto della sussistenza di qualsivoglia errore di fatto, dal momento che la Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso per *ne bis in idem*, circostanza solo genericamente ed apoditticamente contestata dal ricorrente in revocazione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso per revocazione, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI -Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore

FATTO

Il Sig. in data u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*nota del, Prot., trasmessa alla Procura della Repubblica di in relazione all'accedente quale candidato rinunciatario procedura di valutazione comparativa per la copertura di posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di per il -/..... ed il -...../....., Cod.*».

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di già candidato rinunciatario alla procedura di valutazione comparativa per posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di per il -/..... ed il -/..... (Cod.), quale definita con approvazione atti a mezzo D.R., n., stante mancata partecipazione alla prova di discussione dei titoli e delle pubblicazioni del, ravvisato che in relazione alla ridetta candidatura rinunciataria l'amministrazione ha trasmesso alla Procura della Repubblica di nota di segnalazione per eventuale ipotesi di reato a mezzo nota del, Prot., ravvisata conseguenziale sottesa esigenza di tutela in relazione alla ridetta segnalazione laddove l'accesso difensivo 'extra iudicium' è ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza (da ultimo: Cons. St., Ad. Plen., 25 settembre 2020, n. 19, per cui: «L'accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione»), ravvisata altresì conseguenziale esigenza di tutela in punto di trattamento di dati personali sensibili di natura giudiziaria da parte dell'amministrazione in relazione alla ridetta segnalazione, ravvisato non sussistono legittime, motivate e comprovate cause di nocimento all'azione amministrativa cui l'ostensione possa attingere e che possano giustificare differimento all'accesso, ex art. 9, c. 2 e 3, d.P.R. 184/2006, laddove non sussistono né esigenze di salvaguardia della «temporanea tutela» degli interessi pubblici indicati dall'art. 24, c. 6, l. 241/1990, né la necessità di tutelare «specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa», laddove da un lato il procedimento penale successivo alla segnalazione è incardinato esclusivamente presso l'Autorità giudiziaria ed alcun alcun procedimento amministrativo ad iniziativa di parte accedente risulta ad oggi pendente, anche in relazione ad eventuali altre candidature per ulteriori procedure di valutazioni comparative, né alcun procedimento amministrativo può scaturire dalla segnalazione all'Autorità giudiziaria, richiamata anche la stringente giurisprudenza in tema di differimento all'accesso che esclude motivazioni assertive ed apodittiche onde opporre esigenza di tutela dell'amministrazione, posto che a tal fine è dovere «che l'amministrazione*

dimostri motivatamente, con specifico riferimento al singolo caso concreto, la necessità (non altrimenti realizzabile) di salvaguardare specifiche esigenze-.....-..... dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa» (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 10 maggio 2007, n. 5870), ovvero l'onere di «dare atto della sussistenza di negative interferenze tra un eventuale accesso e lo svolgimento della funzione amministrativa» (TAR Lazio, Roma, Sez. I-ter, n. 13783/2005), ovvero «specificamente indicare l'analitica sussistenza delle predette circostanze legittimanti e deve indicare il termine e la durata di tale differimento» risultando illegittimo il «riferimento a formule generiche ed onnicomprensive quali il buon andamento dell'azione amministrativa e l'efficace e tempestiva conclusione del procedimento, senza alcuna indicazione di specifiche e concrete circostanze legittimanti tali conclusioni» (Cons. Stato, Sez. III, 2 marzo 2012, n. 2172), vieppiù laddove nel caso di specie il 'dies a quem' del differimento sarebbe tanto indeterminato quanto paradossalmente fondato sull'iter procedimentale d'altro ente, vieppiù non amministrativo, bensì giurisdizionale e posto che alcun procedimento amministrativo relativo all'accedente è attivo presso l'ente destinatario dell'istanza, ravvisato che anteriori istanze d'accesso rivolte all'ufficio non indicavano esattamente l'atto oggetto d'accesso ovvero risultavano pendenti altri procedimenti amministrativi concorsuali che potevano giustificare un differimento all'accesso, come attestato in sede giurisdizionale da TAR, Milano, Sez.,, n., che rigetta il gravame dell'accedente senza alcuna pronuncia di merito sull'opposto differimento, proprio per mera genericità dell'istanza d'accesso, per cui «Le esigenze di tutela riferite nell'istanza risultano espresse in modo generico», mentre nell'accesso in esame è, da un lato, manifestata l'esigenza di tutela nel procedimento penale discendente alla segnalazione trasmessa alla Procura nonché, dall'altro lato, la necessità di tutela in punto di intervenuto trattamento dei dati personali di natura giudiziaria circa lo status d'indagato, ravvisato per l'effetto che nulla osta all'ostensione dell'atto precisamente indicato quale costituente un documento amministrativo in assenza di qualsivoglia esigenza di tutela di ragioni procedurali dell'amministrazione che possano giustificare un differimento all'accesso vieppiù fondato sul termine di procedimento non amministrativo gestito d'Autorità amministrativa?».

Parte resistente con nota del u.s. ha negato l'accesso richiamandosi al differimento già opposto al ricorrente e sulla legittimità del quale questa Commissione si è già pronunciata in precedenza oltre a richiamare precedenti note dello stesso tenore inviate al Sig.

Contro tale determinazione il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione, tenuto conto di essersi già pronunciata su questione sostanzialmente analoga e comunque riferita alla procedura concorsuale di cui

alle premesse in fatto rispetto alle quale permangono le esigenze di differimento, dichiara inammissibile il ricorso.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «*certificazione unica per i redditi dell'anno*».

La richiesta veniva motivata come segue “*in qualità di già docente a contratto dall'a.a./ all'a.a./ per l'insegnamento-...../ per il (.....-.....), oggetto di soppressione dall'a.a./*”.

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini il ha adito la Commissione. Parte resistente ha comunicato e dato atto che la richiesta certificazione unica è stata trasmessa al ricorrente in data u.s.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ha presentato in data richiesta di accesso ai “verbali della prova di evacuazione relativi al palazzo sede dell’Agenzia delle Entrate, Ragioneria dello Stato e Monopoli/Dogane sito in Via n. svolti negli anni e”.

La richiesta veniva motivata dal Sig. in considerazione della propria qualità di RLS nonché del fatto in forza del quale precedenti richieste in tal senso inoltrate alla Ragioneria dello Stato, avevano avuto come esito la declaratoria di non possesso della documentazione domandata.

L’amministrazione resistente, con nota del u.s., ha negato l’accesso, ritenendo l’istante sprovvisto di interesse qualificato all’accesso e deducendo la propria estraneità al rapporto intercorrente tra il, nella sua veste di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza presso la Ragioneria Territoriale dello Stato e l’Agenzia delle Entrate.

Contro tale diniego il Rizzi ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva ribadendo le argomentazioni di cui all’impugnato diniego di accesso ed insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso, la Commissione, considerato che il ricorrente aveva chiesto copia di documenti che, in astratto, appaiono funzionali al perseguimento dei propri compiti di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ma non essendo chiaro se i verbali in questione fossero riferiti all’intero edificio ove hanno sede gli uffici sia della Ragioneria dello Stato che di parte resistente, né se tali verbali fossero posseduti dall’Agenzia in epigrafe, invitava l’amministrazione a fornire chiarimenti in merito.

In data l’Agenzia delle Entrate ha fornito detti chiarimenti, specificando in particolare che ogni amministrazione che ha sede nell’edificio adotta procedure distinte e separate per ciò che attiene alle prove di evacuazione e che, pertanto, avendo il ricorrente chiesto l’accesso nella sua veste di dipendente della Ragioneria Territoriale dello Stato, questi sia da ritenere non legittimato all’ostensione di quanto detenuto da parte resistente che fa riferimento a documenti relativi ai propri dipendenti e non di altre amministrazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue

Preso atto dei chiarimenti forniti dall'amministrazione resistente e di cui alle premesse in fatto, il ricorso non può trovare accoglimento, stante la separazione delle procedure di evacuazione e delle relative simulazioni che compete a ciascun ente che ha sede nel medesimo edificio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di – Comando Polizia Locale di

FATTO

Il Sig., in proprio, con istanza del ha formulato istanza di accesso alla seguente documentazione “*delibera comunale che escluderebbe l’obbligo di garantire le strisce bianche accanto a quelle blu in via, via ed aree limitrofe, nel comune di*”.

La richiesta veniva motivata a fini difensivi come segue: “*dovendo presentare ricorso avverso il verbale di accertamento n. (reg.) del, notificato mezzo posta racc. a/r il, per sosta vietata in zona a sosta regolamentata*”.

Non avendo ottenuto risposta dall’amministrazione nei trenta giorni successivi, si è rivolto in termini alla scrivente Commissione. Il Corpo di Polizia Locale del Comune di in data ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver trasmesso il documento di interesse a mezzo pec al ricorrente in data u.s.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Sempre in via preliminare, preso atto della nota difensiva del Corpo di Polizia Locale del Comune di di cui alle premesse in fatto, ne rileva l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro Provinciale per l'Istruzione degli adulti – Dirigente Scolastico –
.....

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data u.s. istanza di accesso al diploma di laurea conseguito dalla Sig.ra inserita al posto nelle graduatorie provinciali scolastiche alla classe di concorso, nelle quali graduatorie figura anche l'istante alla posizione numero

L'interesse ad accedere muove dalla necessità di verificare il possesso di titolo abilitante all'inserimento delle suddette graduatorie in capo alla Sig.ra, circostanza di cui il ricorrente dubita e che gli consentirebbe di collocarsi in posizione più favorevole all'interno della graduatoria di che trattasi.

Formatosi il silenzio rigetto sulla richiesta di accesso, in termini il Sig. ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha adeguatamente motivato la propria domanda ostensiva e da tale motivazione si apprezza un collegamento giuridicamente qualificato con la documentazione richiesta.

Pertanto, il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Agenzia di

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso alla seguente documentazione: *“di avere copia degli atti relativi al periodo contributivo versato da quale iscritto alla gestione dei lavoratori dipendenti INPS nonché degli atti relativi al conferimento di discendente assegno pensionistico con indicazione degli importi mensili versati nel tempo e relativo periodo di spettanza dell’assegno pensionistico”*.

La richiesta era motivata come segue: *“in qualità di coerede legittimaria di nato a il ed ivi deceduto il, C.F. percettore di assegno pensionistico della gestione lavoratori dipendenti INPS, ravvisato che al fine di divisione giudiziale degli importi dei crediti bancari del de cuius, quali riportati nella relativa dichiarazione di successione registrata all’Agenzia delle Entrate di il, N., Vol., si rende necessario ricostruire i periodi contributivi detenuti dal de cuius, nonché gli importi e la durata di percepimento dell’importo pensionistico della gestione lavoratori dipendenti INPS,”*.

Parte resistente in data riscontrava la richiesta di accesso, negandolo e motivando come segue: *“con riferimento alla richiesta presentata si rileva che la stessa non proviene da una pec intestata alla richiedente. Inoltre se vi è, come è stato dichiarato, un procedimento giudiziario in corso, deve essere l’autorità giudiziaria adita a richiedere all’INPS la presentazione della documentazione che sia ritenuta necessaria”*.

Contro tale diniego la ha adito in termini la Commissione. Con nota del parte resistente ha dato atto di altra richiesta di accesso, ritenuta ricevibile, comunicando l’imminente risposta alla medesima da parte del Direttore dell’Agenzia INPS competente e chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra si osserva quanto segue.

Il diniego impugnato si fonda su due argomenti non condivisibili. Da una parte la non provenienza della richiesta di accesso da una pec intestata alla ricorrente e, dall’altra, la circostanza secondo cui, essendo pendente un procedimento giudiziario, spetterebbe all’autorità giudiziaria ordinare all’amministrazione il rilascio di quanto richiesto dalla Sig.ra

I detti assunti non colgono nel segno. Quanto al primo, pur essendo vero che l’indirizzo pec dal quale è stata inviata la richiesta di accesso non è direttamente collegabile alla ricorrente, questa ha

comunque allegato alla domanda ostensiva il proprio documento di identità in corso di validità e, si ritiene, tanto basta ad assicurare la provenienza della richiesta di accesso.

Quanto al secondo argomento, come da consolidato orientamento di questa Commissione, la pendenza di un procedimento giudiziario non preclude l'esercizio del diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990, rappresentando uno strumento autonomo da quelli processuali eventualmente azionabili da chi vi abbia interesse.

Pertanto, vantando la ricorrente un interesse qualificato all'accesso, il ricorso merita accoglimento. La nota difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, riferita dichiaratamente ad altra, per quanto analoga, richiesta presentata dalla ricorrente (e non nota alla Commissione) non consente di accogliere la richiesta di improcedibilità del ricorso in decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Regione Autonoma della – Presidenza – Direzione Generale della centrale regionale di committenza – Servizio Forniture e Servizi

FATTO

Il Sig., nella qualità di legale rappresentante pro tempore della, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce quanto segue.

..... ha partecipato alla gare inerente il servizio di valutazione dei-....., non risultando aggiudicataria e collocandosi alla posizione della graduatoria provvisoria.

Pertanto, in data u.s., la predetta società presentava istanza di accesso alla seguente documentazione: *“l’offerta tecnica e l’offerta economica del soggetto aggiudicatario nonché i curricula o i profili del gruppo di lavoro di cui al soggetto aggiudicatario medesimo (eventualmente oscurando i dati strettamente personali)”*.

In data u.s. l'amministrazione negava l'accesso sulla scorta del posizionamento in graduatoria dell'accedente che, essendo risultata ultima con evidenti distacchi nei punteggi assegnati, non vanterebbe un interesse concreto all'accesso.

Contro tale diniego la ha presentato ricorso alla Commissione, notificando il gravame al raggruppamento di imprese aggiudicatario (..... S.p.a. mandataria).

DIRITTO

Sul ricorso presentato da, la Commissione rileva quanto segue.

La Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto, atteso che la partecipazione alla gara di che trattasi radica un interesse qualificato in capo all'accedente, mentre le valutazioni operate dalla Stazione appaltante in punto di assenza dei presupposti per l'esperienza di azioni a tutela si colloca fuori dal perimetro di analisi consentito alle amministrazioni in sede di scrutinio delle istanze di accesso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute. Direzione generale della programmazione sanitaria.

FATTO

In data, il Dott. ha presentato un'istanza d'accesso agli atti indirizzato alla Direzione generale della programmazione sanitaria presso il Ministero della Salute, al fine di ottenere l'ostensione della relazione sul percorso clinico-assistenziale della defunta madre. Premette il ricorrente che, dopo un primo ricovero presso vari reparti del Policlinico della propria madre, e dopo un successivo ricovero presso vari reparti dell'Ospedale, la Sig.ra veniva a mancare in data

Ritenendo sussistenti gravi mancanze da parte delle strutture ospedaliere, il Dott. inviava alla Direzione Generale del Ministero della Salute segnalazioni, ricevendo in risposta distinte note, con le quali il Ministero chiedeva riscontri di quanto denunciato, alla competente Direzione Generale della Regione, chiedendo, in particolare, con la nota del, di *“fornire dettagliata relazione a questo Ministero”*. Specificava il ricorrente che detta relazione era necessaria per valutare l'opportunità di procedere in sede civilistica con un'azione risarcitoria per danno biologico da intentare contro il policlinico

All'esito delle diverse richieste il Dott. riusciva ad avere solo una nota di riscontro sintetico, ma non anche la relazione e, pertanto, in data, rivolgeva una formale istanza di accesso al Ministero, in esito alla quale quest'ultimo, con la nota/....., consentiva l'accesso alla nota sintetica, già inviata dalla Regione, ma non anche alla relazione richiesta alla Regione.

Avverso tale implicito rigetto il Dott. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Nel merito il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto. Infatti, l'interesse vantato dal ricorrente, deve qualificarsi come endoprocedimentale e, come tale, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90; inoltre, l'accesso deve comunque essere garantito, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990, in quanto la conoscenza del documento richiesto, sempre ove esistente, è necessario per curare o per difendere interessi giuridici dell'accedente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico per il

FATTO

Il ricorrente, in data, ha rivolto all'Amministrazione resistente istanza di accesso degli *“atti amministrativi che hanno permesso la stesura della fascia di assistente tecnico, in particolare della posizione assunta dal Sig. nonché di tutti gli atti che hanno consentito di formalizzare l'assunzione a tempo indeterminato dello stesso”*, rappresentando di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, in quanto titolare di una situazione giuridicamente rilevante. La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione in data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame non è stata allegata la prova dell'avvenuta notifica del ricorso al Sig., soggetto controinteressato.

È pervenuta, altresì, una memoria dell'Amministrazione nella quale ha rappresentato ed allegato la circostanza che, l'istanza d'accesso presentata in data dal Sig., costituisce mera riproposizione di identica istanza presentata data, rispetto alla quale l'Amministrazione aveva negato l'accesso in data, non ritenendo sussistente alcun interesse attuale e concreto, posto che il ricorrente chiedeva l'accesso agli atti relativi alla posizione del Sig., collocato nella stessa graduatoria ma su aree diverse.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la irricevibilità del ricorso in quanto tardivo. Infatti, alla luce di quanto rappresentato e documentato dall'Amministrazione, l'istanza di accesso è stata presentata in data, ed a tale richiesta l'Amministrazione aveva negato l'accesso con provvedimento del; successivamente il Sig. ha presentato una nuova istanza d'accesso, avente ad oggetto le medesime richieste, deducendo la formazione del silenzio rigetto. Tuttavia, non può certamente valere come rimessione nei termini la mera riproposizione della medesima istanza di accesso, presentata in data, a cui l'Amministrazione non ha risposto. Infatti, l'art. 25, commi 4 e 5, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nel fissare il termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo per la proposizione dei ricorsi, pone un termine all'esercizio dell'azione avverso il diniego posto a pena di decadenza. La mancata impugnazione del diniego nel termine prescritto, in altre parole, non consente la reiterabilità dell'istanza, posto che, come afferma

pacificamente la giurisprudenza amministrativa, “salvo non ricorrano elementi di novità o una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante che legittima all’esercizio del diritto di accesso, la mancata impugnazione del diniego tacito o espresso dell’accesso ai documenti amministrativi nel termine di trenta giorni impedisce la reiterazione dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, perché meramente confermativo del primo” (Consiglio di Stato , sez. V, 17/12/2008, n. 6294; in termini Consiglio di Stato Ad. Plen., 20/04/2006, n. 7; Consiglio di Stato, Ad. Plen., 18/04/2006, n. 6).

Il gravame sarebbe, in ogni caso inammissibile, non solo perché il ricorrente non indica quale sia il suo interesse all’accesso ma, non di meno, perché non vi è prova dell’avvenuta notifica al controinteressato, incombente previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri/Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il ricorrente, tramite l'Avv., ha presentato all'Amministrazione resistente, in data, un'istanza d'accesso volta ad ottenere tutti gli atti relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle sue infermità, le certificazioni mediche, i rapporti informativi ed i relativi provvedimenti definitivi, nonché tutti gli atti endoprocedimentali afferenti al suo procedimento di riforma dal servizio.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito nei termini la Commissione, chiedendone il riesame. È pervenuta tempestiva memoria dell'Amministrazione nella quale si dà atto di aver accolto l'istanza d'accesso e di averne dato tempestiva comunicazione all'accidente, tramite nota allegata.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, preso atto della comunicazione con la quale l'Amministrazione dichiara di aver accolto l'istanza d'accesso, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno/Questura di Compartimento Polizia Stradale.

FATTO

Il ricorrente, tramite l'Avv., ha presentato all'Amministrazione resistente, in data, un'istanza d'accesso volta ad ottenere tutti gli atti relativi agli accertamenti medici ai quali lo stesso è stato sottoposto ai fini della verifica della sua idoneità ai servizi d'istituto, nonché tutti gli atti relativi al proprio fascicolo personale. Deducendo la formazione del silenzio rigetto il Sig., tramite il proprio difensore, ha adito nei termini la Commissione, chiedendone il riesame.

L'Amministrazione resistente ha fatto pervenire una memoria nella quale ha rappresentato di non aver mai inteso negare l'accesso agli atti, e che il ritardo nella risposta è stato determinato dai tempi necessari a trasmettere l'istanza all'ufficio competente che stabilmente detiene il fascicolo personale del dipendente; nel merito l'Amministrazione ha specificato di aver inviato tramite pec tutti gli richiesti dal Sig. (documentando tale avvenuto invio), e di aver, altresì, invitato l'accedente a recarsi presso la Questura di per esaminare di persona l'intero carteggio medico sanitario ed, eventualmente, completare l'accesso.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, preso atto dell'avvenuto accesso di cui alle premesse in fatto, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri

FATTO

I Sigg.ri e, in qualità di legali rappresentanti della società Costruzioni Edili di e S.r.l., hanno presentato una denuncia-querela alla Stazione dei Carabinieri di, denunciando l'introduzione di diversi sconosciuti nel cantiere presso il quale era in corso la realizzazione delle opere di urbanizzazione del comprensorio sito in di, giusto contratto di appalto per la realizzazione di suddette opere; avvedutisi di tale circostanza, avendo trovato il cancello del cantiere aperto con catene e lucchetti tagliati, i ricorrenti provvedevano ad informare tempestivamente i Carabinieri che, giunti sul posto, identificavano i presenti, effettuando una ricognizione dello stato dei luoghi, precisando, poi, di non poter ulteriormente intervenire, trattandosi di una questione di natura civilistica, sottratta alle competenze dei Carabinieri (gli accedenti, infatti, venivano messi al corrente che era in corso la presa di possesso degli immobili...a causa degli immotivati ed ingiustificati ritardi da parte dell'impresa appaltatrice nella consegna dei lavori, considerato che il contratto di appalto attribuisce al committente la facoltà di optare per la risoluzione del contratto..).

Al fine di tutelare i loro diritti, i Sigg.ri e hanno presentato alla Stazione dei Carabinieri di, in data, una formale istanza d'accesso agli atti per chiedere l'ostensione dei nominativi dei militari intervenuti e delle persone a loro volta identificate dai Carabinieri. Tale richiesta veniva prontamente respinta, in attesa del rilascio del previo nulla osta da parte dell'Autorità giudiziaria.

Avverso tale formale diniego, gli accedenti hanno adito nei termini la Commissione, rappresentando la necessità di conoscere sia i nominativi delle persone presenti sul cantiere, al fine di difendere i loro diritti con un'azione di spoglio dinanzi al Tribunale Civile, che i nomi dei militari intervenuti, al fine di poter citare questi ultimi come testimoni.

È pervenuta, altresì, una memoria dell'Amministrazione resistente con la quale si insiste nel diniego serbato, rappresentando che sono esclusi dall'accesso i documenti coperti da segreto ed, in particolare, che gli atti di polizia giudiziaria sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 329 c.p.p. in base al quale *“sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.”* La locale Stazione dei Carabinieri ha specificato, altresì, che a seguito della denuncia-querela presentata dagli accedenti, è scaturito il procedimento penale n. / pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di, e che *“il Pubblico Ministero titolare*

del procedimento penale, contattato per le vie brevi, concordava con le conclusioni sopra indicate, trattandosi di fascicolo d'indagine in fase istruttoria?

DIRITTO

Si deve rilevare che, qualora il diniego all'accesso risulti basato sulla circostanza secondo cui, gli atti oggetto dell'istanza ineriscono ad un procedimento penale pendente, la applicabilità del segreto istruttorio *ex art. 329 c.p.p.* comporta che l'Amministrazione a cui venga domandato l'accesso a quei medesimi atti abbia l'onere di chiedere all'Autorità giudiziaria procedente l'eventuale autorizzazione a consentire l'accesso medesimo. Tale onere, sebbene in via informale, risulta essere stato già adempiuto dall'Amministrazione, avendo il Pubblico Ministero concordato con l'Amministrazione di non ostendere, al momento, gli atti. Ne consegue che la Commissione, preso atto della dichiarazione della Procura di, secondo la quale i documenti richiesti sono, allo stato, inaccessibili per la pendenza del procedimento penale, non può che respingere il ricorso *de quo*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate. Direzione Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, comproprietaria di un terreno adibito ad uso agricolo nel Comune di ha presentato, in data, all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di, un'istanza d'accesso agli atti, al fine di ottenere i documenti necessari a base del calcolo dell'imposta IMU sui terreni, che dipendono dal tipo di coltura effettuato annualmente su di essi, specificando che detta documentazione è necessaria ai fini di una precisa dichiarazione dei redditi e/o di autocertificazioni reddituali ai fini fiscali.

In particolare, la richiedente ha chiesto di poter accedere alla seguente documentazione:

1. copia della dichiarazione resa il all'Organismo Pagatore con la domanda -..... -..... - (Scheda validazione/fascicolo prot. n.)", del, con eventuali allegati;
2. copia della trasmissione del documento di cui al punto 1, da al Catasto dei terreni, con eventuali allegati;
3. copia della Variazione catastale protocollo n. (n./.....), in atti al catasto dal
4. eventuale documentazione fotografica allegata o comunque riferibile al punto 1;
5. eventuale documentazione fotografica allegata o comunque riferibile al punto 3;
6. eventuale copia della comunicazione/notifica della variazione colturale di cui ai punti 1 e/o 3.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata, la Sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, *ex art.* 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire una memoria nella quale ha comunicato che i documenti richiesti dall'accedente sono collegati ad una variazione catastale effettuata dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, confluita direttamente nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.L. n. 262/2006 e, pertanto, i documenti richiesti dalla ricorrente non sono nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso presentato non può essere accolto, stante la dichiarazione resa dall'Agenzia delle Entrate, di cui al Commissione non ha motivo di dubitare, di non essere in possesso della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: AGEA

FATTO

La Sig.ra, comproprietaria di un terreno adibito ad uso agricolo nel Comune di, al fine di poter effettuare una precisa dichiarazione dei redditi e di autocertificazioni reddituali, ha presentato istanza d'accesso all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in data, per chiedere la seguente documentazione:

1. copia della dichiarazione resa il all'Organismo Pagatore AGEA con la domanda -..... - -..... (Scheda validazione/fascicolo prot. n.)", del, con eventuali allegati;
2. copia della trasmissione del documento di cui al punto 1, da AGEA al Catasto dei terreni, con eventuali allegati;
3. copia della Variazione catastale protocollo n. (n./.....), in atti al catasto dal
4. eventuale documentazione fotografica allegata o comunque riferibile al punto 1;
5. eventuale documentazione fotografica allegata o comunque riferibile al punto 3;
6. eventuale copia della comunicazione/notifica della variazione colturale di cui ai punti 1 e/o 3.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata, la Sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, *ex art.* 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria dell'Amministrazione nella quale si dà atto di aver individuato, tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (Sian), un soggetto controinteressato all'accesso, comproprietario di una particella oggetto dell'istanza di accesso della ricorrente, e di aver dato a quest'ultimo pronta comunicazione della richiesta d'accesso formulata dalla ricorrente.

L'Amministrazione acceduta ha dichiarato, altresì, che, spirati i termini per l'opposizione all'istanza d'accesso da parte del controinteressato, e valutata l'eventuale opposizione, *“emetterà senza indugio un provvedimento di accoglimento o di diniego motivandone le ragioni?”*.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Agea contenuta nella memoria di cui alle premesse in fatto di aver provveduto, come documentato, all'integrazione del contraddittorio nei

confronti del controinteressato, sospende la decisione, rimanendo *medio tempore* interrotti i termini di legge. Invita l'Amministrazione a comunicare l'esito dell'istanza d'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, sospende la decisione invitando l'Amministrazione a comunicare quanto indicato nella parte motiva, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri/Ufficio Concorsi.

FATTO

Il Sig., carabiniere effettivo presso il Comando provinciale di, ha presentato in data, tramite l'Avv., un'istanza d'accesso agli atti rivolta ad ottenere una serie di documenti (schema punteggio titoli, documentazione matricolare e caratteristica, ed eventuale autocertificazione attestante il possesso della laurea relativamente a diversi concorrenti), necessari a proseguire il giudizio già instaurato dinanzi al Tar del, per tutelare le proprie ragioni di candidato idoneo non vincitore, nel concorso per titoli ed esami per il reclutamento di nel ruolo dei Carabinieri. Dopo aver ricevuto dall'Amministrazioni solo alcune comunicazioni volte ad informarlo dell'inoltro della sua istanza all'ufficio competente, il ricorrente, dolendosi della mancata risposta nei termini di legge, ha adito la Commissione, chiedendo il riesame del silenzio rigetto.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una memoria nella quale ha dato atto di aver consentito interamente l'accesso, tramite più comunicazioni del,,, in ragione del numero considerevole di documenti richiesti.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, preso atto della comunicazione con la quale l'Amministrazione ha dichiarato di aver accolto l'istanza d'accesso, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Prefettura di

FATTO

La Sig.ra ha presentato nel una richiesta volta ad ottenere la cittadinanza italiana. In data, tramite l'Avv., ha presentato alla medesima Amministrazione un'istanza di sollecito, chiedendo contestualmente l'accesso agli atti del procedimento relativo al rilascio della cittadinanza. Deducendo la formazione del silenzio rifiuto, la ricorrente ha presentato, in data, tramite il difensore, richiesta di riesame a questa Commissione, dolendosi della mancata risposta dell'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e, quindi, meritevole di essere accolto poiché la ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale ad accedere alla documentazione richiesta, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, con riferimento al procedimento di attribuzione della cittadinanza italiana.

L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso ai documenti oggetto d'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia Municipale di

FATTO

La Sig.ra ha presentato, in data, un'istanza d'accesso agli atti rivolto al Comando di polizia municipale del Comune di, al fine di chiedere l'ostensione delle *“controdeduzioni di cui al ricorso avverso il verbale n. /”*, nonché *“copia documentazione fotografica, laddove esistente, ovvero di attestazione Anas dalla quale si evince la corretta posizione dal limite di velocità (70KM/H) direzione, con annessa ettometrica”*. Specificava l'accedente di avere un interesse attuale e concreto all'accesso stante la necessità di valutare la possibilità di proporre ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di

Avverso il silenzio rigetto la Sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria nella quale rappresenta, in primo luogo, che, dopo l'avvenuta presentazione del ricorso al Prefetto, l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere a quest'ultima autorità, gli atti e i documenti del procedimento, le deduzioni tecniche dell'organo accertatore, i documenti relativi alla sanzione, nonché i provvedimenti autorizzati emessi dall'Anas. Oltretutto, aggiunge il Comando di polizia municipale, le *“controdeduzioni”* richieste, *“rientrano a far parte del fascicolo del Prefetto e non del comando di Polizia Municipale, il quale proprio per questo motivo non è tenuto a esibire copie”*; pertanto, precisa la resistente che la ricorrente avrebbe dovuto inoltrare la richiesta d'accesso al Prefetto e non anche al Comando. Oltretutto, prosegue l'Amministrazione, *“le deduzioni tecniche dell'organo accertatore costituiscono atti interni del procedimento amministrativo e quindi in ordine alle stesse l'accesso dovrebbe essere negato”*, rappresentando, infine, la propria disponibilità a produrre gli atti in proprio possesso, *“pur precisando che legittimato passivo della vicenda e della richiesta è, a nostro avviso, la Prefettura di”*.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 25, co. 4, della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 12 del D.p.r. n. 184 del 2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non è presente, ed evitare, quindi, che tale carenza di difesa civica si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto.

Nel merito il ricorso è fondato e, quindi, deve essere accolto. La ricorrente, infatti, vanta un interesse non solo endoprocedimentale all'accesso, *ex artt. 7 e 10*, poiché preordinato ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva della stessa accedente, ma anche difensivo, garantito dall'art. 24, co. 7 della legge 241/90, in quanto volto all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della difesa degli interessi giuridici dell'accedente.

Del tutto prive di pregio sono, invece, le eccezioni formulate dall'Amministrazione nella memoria difensiva inviata. Infatti, ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D.p.r. n. 184 del 2006, *“la richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*; ne consegue che, quand'anche l'Amministrazione acceduta non detenga più i documenti richiesti, per averli inoltrati ad altra Amministrazione, sulla stessa grava l'obbligo di inoltrare la richiesta d'accesso all'Amministrazione attualmente detentrici degli stessi.

Infondato è, altresì, l'ulteriore rilievo secondo cui l'accesso andrebbe negato poiché le “controdeduzioni” richieste, *“rientrano a far parte del fascicolo del Prefetto e non del comando di Polizia Municipale, il quale proprio per questo motivo non è tenuto a esibire copie”*; infatti, l'art. 25, co. 2, della L. 241 del 1990, nella seconda parte, dispone che la richiesta di accesso ai documenti *“deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”*; nessuna preclusione sussiste nel caso in esame, come erroneamente opposto dall'Amministrazione resistente, essendo poste come condizioni alternative l'aver formato il documento o il detenerlo.

Infine, deve dirsi ancora infondata l'eccezione dell'Amministrazione secondo la quale l'accesso andrebbe negato poiché riferito ad atti interni del procedimento amministrativo. Infatti, nessuna preclusione è prevista al riguardo dalla normativa sull'accesso che, al contrario, all'art. 22 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che il diritto di accesso ha ad oggetto la visione e l'estrazione di copia di documenti amministrativi, definendo, poi, questi ultimi, nella successiva lettera d), quali *“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Ufficio Immigrazioni.

FATTO

Il Sig. ha presentato, in data, un'istanza per il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario; non avendo ricevuto risposta ha presentato, tramite l'Avv., un'istanza "*chiedendo di essere informato di quali siano i tempi previsti per il rilascio all'istante del titolo di soggiorno richiesto; di essere informato se ci sia qualche elemento ritenuto ostativo alla positiva conclusione del procedimento in oggetto, e se così fosse, si chiede di voler dare specifica indicazione e concedere un termine temporale per il deposito di scritti e memorie difensive, come previsto dall'art. 10 bis della legge 241/1990*".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto il difensore del Sig. ha presentato richiesta di riesame alla Commissione, chiedendo di voler disporre l'accesso ai documenti amministrativi in possesso dell'Amministrazione. Quest'ultima ha fatto pervenire una memoria in cui, oltre a formulare diverse considerazioni nel merito, ha rappresentato come la richiesta fosse volta semplicemente ad ottenere informazioni, e non anche l'ostensione di documenti specificamente individuati.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto. Come rilevato correttamente dall'Amministrazione, l'istanza ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni, inammissibile *ex art. 22, comma 4 della legge 241/90*, essendosi limitato il Sig. a richiedere informazioni in merito alla richiesta della carta di soggiorno, e non anche l'ostensione di documenti amministrativi specificamente individuati dall'accedente. Ne discende che non può che rilevarsi l'inammissibilità del relativo gravame per avere ad oggetto informazioni.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza/Stazione Navale di

FATTO

Il Sig., brigadiere capo della Guardia di Finanza presso la stazione navale di, ha presentato, in proprio, una richiesta di riesame deducendo il mancato accoglimento dell'istanza d'accesso indirizzata all'Amministrazione di appartenenza. Deduce il ricorrente che, in data, mentre era libero dal servizio, si era recato presso la caserma del proprio reparto di appartenenza contattando telefonicamente il piantone per chiedere l'apertura del cancello; questi, tuttavia, rispondeva che non poteva farlo entrare, avendo ricevuto a tale riguardo ordini precisi dal Comandante della Stazione Navale. Ritenendo che l'inibizione dell'accesso dal cancello del polo logistico costituisse un divieto "*ad personam*", al quale non erano sottoposti anche gli altri militari e, pertanto, lesivo del suo decoro, lo stesso presentava all'Amministrazione, in data, una "comunicazione di servizio", dolendosi del trattamento subito. In tale comunicazione, nella nota a piè di pagina n., inoltre, chiedeva "*di far confermare per iscritto la comunicazione fornita al telefono dal suddetto graduato, ovvero, se presente, la relativa annotazione sul registro di servizio in uso al Corpo di Guardia, delle quali si produce fin d'ora l'accesso amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990, da rendere in formato digitale, su file PDF, da inoltrare sulla pec in uso allo scrivente*".

A tale comunicazione di servizio rispondeva con nota del l'Amministrazione, rappresentando, per quanto qui di interesse, che, con riferimento all'istanza d'accesso contenuta nella nota a piè di pagina, non sussisteva alcun titolo per chiedere di far produrre ad altro militare un atto; inoltre, veniva rappresentata la circostanza che non sarebbe stato opposto nessun divieto d'ingresso alla caserma, e che le eventuali relazioni di servizio riguardavano dinamiche interne "di servizio", da non condividere all'esterno in quanto potrebbero riferirsi a dinamiche di accesso alla caserma regolate dal corpo di guardia, concludendo che "*nell'eventualità che possa esistere agli atti una comunicazione del tenore inteso dalla S.V., apparendo evidente, per quanto argomentato sopra, che la Stessa non avrebbe comunque titolo ad accedervi, la richiesta proposta, in ogni caso, allo stato, non può trovare accoglimento*".

Avverso tale diniego il ricorrente ha adito nei termini la Commissione; al riguardo deve darsi atto che, come deduce il ricorrente, la richiesta di riesame era stata presentata in e, quindi, nei termini, ma per un mero disagio tecnico del programma di acquisizione della pec, la segreteria ha potuto acquisire il ricorso solo successivamente. Nel merito, deducendo la illegittimità del diniego, il ricorrente ne ha chiesto il riesame.

È pervenuta, altresì, tempestiva memoria dell'Amministrazione nella quale si dà diffusamente atto della correttezza del proprio operato in merito alla vicenda, in quanto la preclusione all'accesso dal cancello carraio sarebbe una misura dettata per ragioni di sicurezza sul lavoro e partecipate a tutto il personale del reparto; veniva ribadito, inoltre, che gli eventuali documenti richiesti sarebbero stati in ogni caso sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 4 del D.M. 29.10.1996, n. 603; in particolare, infatti, le consegne di servizio del piantone integrano le procedure di accesso e difesa dell'insediamento militare, e contengono informazioni circa i militari impiegati, le armi e munizioni ed informazioni sulla caserma. Oltretutto, prosegue l'Amministrazione, non essendo stato avviato alcun procedimento disciplinare, non vi sarebbe alcun interesse concreto ed attuale all'accesso.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto. La Stazione Navale di, ha negato il richiesto accesso, non solo per la mancanza di un interesse concreto ed attuale all'accesso ma, anche perché, sarebbe stato richiesto un documento inesistente, come confermato dal fatto che lo stesso accedente aveva domandato “...di far confermare per iscritto la comunicazione fornita al telefono...”. Orbene, nel procedimento d'accesso ai documenti amministrativi, l'esercizio del relativo diritto è subordinato all'esistenza dei documenti, non potendo comportare la necessità di un'attività di elaborazione da parte del destinatario della richiesta (*ex multis* T.a.r. Firenze, sez. II, 13/10/2014, n. 1531).

Non di meno, il diniego è stato opposto dall'Amministrazione, ai sensi del D.M. 29.10.1996 n. 603; a tal riguardo La Commissione rileva che tra i poteri attribuiti non figura quello della disapplicazione delle norme regolamentari; potere, viceversa, attribuito al giudice amministrativo. Il ricorso, pertanto, non può che essere rigettato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno/Prefettura di

FATTO

Il Sig., tramite l'Avv., ha presentato in data richiesta di accesso a tutti gli e i documenti collegati al provvedimento adottato dalla Prefettura di recante il divieto di detenzione di armi e munizioni emesso nei propri confronti. Avverso il silenzio rigetto dell'istanza di accesso, parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente è certamente titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto, in quanto la documentazione si riferisce direttamente al medesimo ed è destinata a produrre effetti giuridici nella sfera giuridica del medesimo, apparendo assolutamente congruo il riferimento al necessario diritto di difesa. Sussiste, infatti, il diritto del ricorrente a conoscere gli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della L. n. 241 del 1990. Viene, inoltre, in rilievo il c.d. accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dall'art. 24, co. 7, della medesima legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia. Procura della Repubblica di

FATTO

Il Sig., su delega del figlio, ha presentato in data un'istanza d'accesso rivolta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, al fine di chiedere l'accesso agli atti del procedimento penale n. /, scaturito dalla denuncia per il delitto di appropriazione indebitata presentata dal Sig., in data, ed archiviato nel, Deduce il ricorrente la vettura di proprietà del figlio, targata ".....", non è stata sottoposta alla ripunzonatura a norma delle disposizioni vigenti da parte della Motorizzazione di, poiché, come appreso dai Carabinieri di, il mezzo sarebbe provento di reato.

La condotta inerte dell'Amministrazione resistente è stata impugnata nei termini di legge innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame non è allegata la prova dell'avvenuta notifica del ricorso al controinteressato.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica al controinteressato, Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la scrivente rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Prefettura di Ufficio Unico per l'Immigrazione.

FATTO

La Sig.ra ha presentato alla Prefettura di, Sportello unico per l'immigrazione, un'istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 103, co. 1, del D.L. n. 34/2020, per assumere una lavoratrice straniera. Venuta a conoscenza dal portale della Prefettura che la Questura di aveva emesso parere negativo, la Sig.ra, tramite l'Avv., presentava in data una formale istanza d'accesso, per acquisire i pareri emessi, ed in particolare, il parere negativo della Questura di, al fine di predisporre tutte le opportune attività difensive per il buon esito della procedura.

In data la Prefettura di Sportello Unico per l'immigrazione negava l'accesso, deducendo che i documenti richiesti sarebbero inaccessibili in quanto *“in applicazione del novellato art.10 bis L.241/90, i pareri espressi dalla Questura di e dall'I.T.L.”* (Ispettorato Territoriale del Lavoro) *“di saranno comunicati alle parti contestualmente agli eventuali motivi ostativi emergenti dall'istruttoria della domanda di emersione”*.

Avverso tale formale diniego, la ricorrente ha presentato, tramite il proprio difensore, richiesta di riesame alla Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto. La ricorrente vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale ad accedere alla documentazione richiesta, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, che non è escluso dal fatto che il documento di cui si chiede l'accesso riguardi un procedimento in corso. Infatti, il diritto di accesso cd. “endoprocedimentale” è previsto e tutelato dagli articoli 7 e 10 della legge 241/90 ed il soggetto a cui il procedimento si riferisce ha sempre il diritto di accedere agli atti dello stesso. Al riguardo la Commissione condivide in pieno l'orientamento pacifico della giurisprudenza amministrativa, secondo cui *“Sono sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, l. 241/1990, i pareri destinati alla difesa dell'Amministrazione (compresi i pareri riguardanti una lite già in atto), nonché i pareri relativi ad una fase precontenziosa e finalizzati a definire la strategia futura dell'Ente. Al contrario, devono ritenersi accessibili i pareri che rappresentano un passaggio istruttorio di un procedimento amministrativo in corso e che quindi, una volta acquisiti, si innestano nell'iter procedimentale, assumendo la configurazione di atti*

endoprocedimentali, ovvero di atti che costituiscono la scelta finale dell'Amministrazione procedente" (T.A.R., Roma, sez. III, 18/11/2015, n. 13065). L'amministrazione adita dovrà, pertanto, consentire accesso ai documenti oggetto d'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

A seguito di un procedimento per un reimpiego d'autorità, dovuto ad *“una accertata situazione di incompatibilità ambientale e funzionale”*, il maresciallo, già comandante della stazione dei Carabinieri di, veniva trasferito d'autorità alla stazione di, Tale provvedimento faceva riferimento, tra l'altro, ad una lettera n.-..... del, con cui il Procuratore di comunicava che era *“venuto meno l'imprescindibile rapporto di fiducia istituzionale”*.

Pertanto, in data, il Sig. presentava, tramite il proprio difensore, un'istanza d'accesso al fine di accedere a detta lettera del Procuratore di, a cui l'Amministrazione opponeva un diniego, *“poiché la competente A.G., interpellata nel senso, non ha rilasciato il ‘nulla osta’ all'ostensibilità dell'atto richiesto”*: Il il ricorrente presentava una seconda istanza d'accesso, ricevendo, per la seconda volta, un diniego poiché *“la competente A.G., interpellata nel senso, non ha ancora rilasciato il ‘nulla osta’ all'ostensibilità dell'atto richiesto”*.

Poiché il carabiniere era stato sottoposto ad un procedimento penale per abuso d'ufficio e rivelazione di segreto d'ufficio, venuto a conoscenza della sopravvenuta conclusione di procedimento penale con decreto d'archiviazione, l'accedente proponeva per la terza volta, in data, una nuova istanza d'accesso agli atti sempre volta a chiedere l'ostensione della lettera del Procuratore di, ricevendo, anche questa volta un rifiuto, in data, in cui l'Amministrazione *“conferma quanto comunicato con le note cui si fa seguito atteso che l'A.G. ha riferito che l'atto è riservato non ostensibile”*.

Avverso tale ulteriore nuovo diniego il Sig. ha presentato richiesta di riesame alla Commissione, lamentando che, mentre i primi due dinieghi facevano riferimento alla momentanea non ostensibilità dell'atto, con il venir meno dell'unico procedimento penale pendente a carico del militare (come dallo stesso documentato, giusto certificato *ex art. 335 c.p.p.*), sarebbe dovuta venir meno anche il presupposto per il mancato rilascio del nulla osta, mentre nell'ultimo diniego sembra paventarsi un mancata ostensibilità *tout court*, svincolata cioè, dai procedimenti penali pendenti.

L'Amministrazione ha fatto pervenire un'ampia ed articolata memoria nella quale dà atto di aver dato luogo al trasferimento *“d'autorità”* sulla scorta della lettera n.-..... del, con cui il Procuratore di comunicava che era *“venuto meno l'imprescindibile rapporto di fiducia istituzionale”*, nonché della proposta del comandante della compagnia di afferente ad un'accertata incompatibilità ambientale. Deduce, ancora, l'Amministrazione che l'accedente avrebbe fatto diverse richieste d'accesso

agli atti, tutte interamente accolte, fatta eccezione per la lettera a firma del Procuratore di, il cui contenuto, però, sarebbe comunque stato reso noto all'accedente, atteso il richiamo fatto nel provvedimento di reimpiego. Oltretutto, il procedimento per abuso d'ufficio e rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, conclusosi con decreto d'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, esula dalla vicenda che ha dato luogo al trasferimento d'autorità del militare, essendo stato, quest'ultimo, motivato non dalla pendenza di un procedimento penale, ma da una sopraggiunta incompatibilità ambientale nel contesto della precedente sede di servizio.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue. Tenuto conto della memoria pervenuta dall'Amministrazione, nella quale si ribadisce che l'Autorità giudiziaria non ha autorizzato l'ostensione, "*atteso che secondo quanto riferito dal Procuratore della Repubblica di la missiva datata di prot.-..... è 'riservata non ostensibile'*", la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Economico

FATTO

La Sig.ra, insegnante di sostegno presso l'Istituto Tecnico Economico "....." di, ha presentato all'Amministrazione resistente, in data, un'istanza volta ad ottenere l'accesso al proprio fascicolo personale, al fine di prenderne visione ed estrarne eventualmente copia. L'Amministrazione adita ha chiesto all'accedente di utilizzare, al fine della richiesta, la modulistica predisposta dall'Istituto, allegando in copia alla risposta il modulo da utilizzare. Deducendo la formazione del silenzio rigetto la Sig.ra ha adito nei termini la Commissione, chiedendone il riesame.

L'Amministrazione resistente ha fatto pervenire una memoria nella quale ha rappresentato di aver ricevuto la nuova richiesta d'accesso da parte dell'interessata, redatta sull'apposito modulo come richiesto, e di aver inviato comunicazione alla stessa, in data, di poter prendere visione del fascicolo il giorno

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione pervenuta dall'Amministrazione resistente, la quale dichiara di aver consentito l'accesso come da comunicazione inoltrata all'accedente, e non avendo ragione per dubitare di quanto comunicato da parte dell'Amministrazione resistente, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto

FATTO

La Sig.ra ha presentato in data e, per il tramite dell'Avv., istanze d'accesso agli atti, rivolte all'Istituto scolastico presso il quale la stessa presta servizio, al fine di ottenere copia dei titoli e requisiti della Dott.ssa per l'espletamento dell'incarico; n. 3 richiama che l'Istituto aveva trasmesso alla Dott.ssa per sottoporre la Sig.ra a visita medica nelle giornate del-.....-..... La ricorrente domandava, altresì, i nominativi del personale ATA utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto con relative somme elargite per l'anno/.....; i criteri di individuazione e le modalità di utilizzazione del personale in progetti; nonché le convenzioni o accordi di programma stipulati dall'Istituto scolastico con altri enti o istituzioni, nonché il nome del responsabile del procedimento.

Deduce ancora la ricorrente che, in data, la dirigente dell'Istituto comunicava di fornire tutta la documentazione ma senza fornire alcun termine; pertanto, l'accedente effettuava un nuovo sollecito in data, ripetuto in data, ed a cui faceva seguito, in data, un parziale accesso da parte dell'Istituto scolastico.

L'Amministrazione resistente ha fatto pervenire una memoria nella quale ha rappresentato che, con riguardo alle richieste di visite mediche del e del, le stesse erano state comunicate telefonicamente; inoltre l'Amministrazione ha riferito di aver trasmesso tutto quanto dovuto riguardo alla richiesta di accesso riguardante la "distribuzione del FIS per l'a.s./....." ovvero "criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti", essendo per il resto la richiesta della Sig.ra una richiesta priva di un interesse qualificato all'accesso, e preordinato ad un inammissibile controllo generalizzato.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la irricevibilità del ricorso in quanto tardivo. Infatti, come dedotto dalla stessa ricorrente, la prima istanza di accesso è stata presentata in data, a cui hanno fatto seguito diversi solleciti (in data/.....), mentre la richiesta di riesame rivolta alla Commissione è stata presentata solo in data, Orbene, non può certamente valere come rimessione nei termini la mera riproposizione della medesima istanza di accesso, posto che, l'art. 25, commi 4 e 5, della Legge 7

agosto 1990 n. 241, nel fissare il termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo per la proposizione dei ricorsi, pone un termine all'esercizio dell'azione avverso il diniego posto a pena di decadenza. In altri termini, la mancata impugnazione del diniego nel termine prescritto, non consente di riproporre l'istanza, *“salvo non ricorrano elementi di novità o una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante che legittima all'esercizio del diritto di accesso, la mancata impugnazione del diniego tacito o espresso dell'accesso ai documenti amministrativi nel termine di trenta giorni impedisce la reiterazione dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, perché meramente confermativo del primo”* (Consiglio di Stato, sez. V, 17/12/2008, n. 6294; in termini Consiglio di Stato Ad. Plen., 20/04/2006, n. 7; Consiglio di Stato, Ad. Plen., 18/04/2006, n. 6).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico

FATTO

Il ricorrente, in data, ha rivolto tramite il proprio difensore un'istanza di accesso all'Amministrazione resistente, al fine di acquisire la distinta minuta del punteggio assegnato dal corrispondente del al Dott. per la graduazione dell'incarico dirigenziale conferito con delibera n. del; nonché copia del provvedimento in cui è contenuta la pesatura economica delle varie tipologie di incarichi professionali, sulla base dei criteri contenuti nella determinazione del Direttore generale n. del

Non essendo pervenuta alcuna risposta dall'Amministrazione, il Dott. ha adito il Difensore Civico della Regione il quale ha poi trasmesso, per competenza, gli atti alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni. È pervenuta, altresì, una memoria dell'Amministrazione nella quale ha comunicato di aver rivisto la richiesta d'accesso del Dott. e di poterla accogliere e che, pertanto, *“procederà all'invio di quanto richiesto”*.

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione dell'Amministrazione di voler consegnare i documenti richiesti, ma poiché l'accesso non è, di fatto, ancora stato esercitato si ritiene necessario sospendere la decisione invitando le parti a comunicare alla scrivente l'avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti ad inviare comunicazione formale dell'avvenuto accesso. I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ASL di

FATTO

La, in persona del legale rappresentante p.t., in data, ha presentato tramite l'Avv. un'istanza di accesso agli atti indirizzata all'Asl di, Premette la ricorrente di svolgere l'attività di *tour operator* e di aver venduto, in tale ambito, nel ai Sigg.ri un pacchetto turistico che comprendeva il soggiorno presso l'Hotel di proprietà della S.r.l., sito in località,, in provincia di, Durante il soggiorno la Sig.ra avvisava dei forti malori tanto che, al suo rientro in, le veniva diagnosticata una grave forma di legionellosi. Deduce, ancora, la ricorrente che la presenza della legionellosi presso l'Hotel (ed in particolare presso la stanza dove alloggiavano i Sigg.ri) era stata accertata dalla Asl di e che, in ragione della malattia contratta, la Sig.ra subiva delle lesioni che causavano, a lei ed al marito, danni patrimoniali e non patrimoniali per sterline, che venivano risarciti dalla ricorrente, in virtù di una pronuncia dalla Corte di, Di conseguenza, poiché la subentrava *ex lege* nei diritti dei Sig. nei confronti dell'Hotel, ritenuto civilmente responsabile per i danni subiti, al fine di tutelare i propri diritti ed esercitare l'azione di rivalsa nei confronti della S.r.l., la ricorrente domandava alla Asl di, in data, l'accesso a tutta la documentazione relativa alla complessa attività di ricerca, campionamento ed indagine relativa ai *cluster* di legionellosi rinvenuti presso l'Hotel nel, unitamente ai successivi sviluppi di tali indagini.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto la ricorrente ha adito, nei termini, la Commissione chiedendone il riesame.

DIRITTO

La Commissione, preliminarmente, dichiara la propria competenza ad esaminare il ricorso, al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione,), del locale Difensore Civico competente *ex art.* 25 comma 4 della legge 241/90.

Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata allegazione della prova della notifica alla controinteressata S.r.l., proprietaria dell'Hotel; pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la scrivente rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

.....

.....

.....

E-MAIL:

ENEL SpA

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: c/ ENEL Distribuzione SpA – Decisione

In riscontro all'istanza del Sig., pervenuta in data e registrata al protocollo DICA con il n.-.....-....., con la quale si lamenta che “con laconica nota del, l'Enel esprimeva diniego all'accesso agli atti”, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del Sig., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del, Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig., per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.